

Sig.

PEC:

OGGETTO: Richiesta di accesso di un partecipante ad un concorso pubblico, alla propria prova concorsuale.

Il sig. si rivolge alla Commissione con una richiesta di parere avente ad oggetto la legittimità della motivazione addotta dal Presidente della commissione giudicatrice per il differimento dell'accesso agli atti di una procedura concorsuale - indetta dal Comune di - al quale il medesimo aveva partecipato, successivamente presentando relativa istanza ex art. 22 Legge 241/'90.

Sulla richiesta di parere avanzata dal sig. la Commissione precisa che l'attività consultiva della stessa non si estende a vantaggio dei privati ma è rivolta agli enti pubblici in ragione dell'attività a questi richiesta ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 241/90, che impone alle singole pubbliche amministrazioni di individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 della suindicata legge.

Ulteriori compiti consultivi sono previsti dal D.P.R. 12/04/2006, n. 184, che all'art. 11, comma 1, sancisce *“Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:*

a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;”

Il comma 2 del suddetto art. 11 stabilisce altresì che *“Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.”*

Si precisa che lo strumento predisposto per i privati cittadini è quello del ricorso, ex art. 25 comma 4 della Legge 241/'90, avverso il rigetto – espresso o tacito – o il differimento opposto dalle amministrazioni alle istanze d'accesso dagli stessi presentate.

Atteso il contenuto delle disposizioni sopra menzionate, il parere richiesto esula dalla funzione consultiva della Commissione che non può essere svolta su richiesta di privati risultando, in caso contrario, iniquamente aggirate le norme procedurali sul ricorso poste dalla medesima Legge.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara la richiesta di parere inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il sig., luogotenente dei Carabinieri in congedo, in data ha presentato al Comando Legione Carabinieri un'istanza d'accesso avente ad oggetto "copia dell'informativa/lettera e i relativi documenti allegati con la quale il Comando Legione Carabinieri aveva trasmesso alla Procura Militare della Repubblica di il ricorso gerarchico presentato dal medesimo in data, avverso la propria documentazione caratteristica".

In data il Comando Legione Carabinieri di rigettava la richiesta di accesso "*atteso che gli atti giudiziari, per la loro natura giuridica, sono estranei alla sfera di applicazione in materia di accesso documentale*". Invitava pertanto il richiedente a presentare la richiesta direttamente alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 116 del c.p.p.

Avverso tale provvedimento il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale ribadisce in sostanza le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

Si precisa che entrambe le parti nel ricorso fanno riferimento ad un nulla osta all'accesso già espresso in data dalla procura militare della Repubblica di limitatamente al solo ricorso gerarchico – richiamandolo ciascuna a sostegno o contro l'ostensibilità dei documenti richiesti con l'istanza *de qua*.

DIRITTO

La Commissione in primo luogo evidenzia di non ritenere condivisibile l'osservazione dell'amministrazione adita relativa alla natura di *atti giudiziari* dei documenti richiesti trattandosi, ad avviso della Commissione, di atti amministrativi trasmessi all' Autorità Giudiziaria.

A tale ultimo riguardo si precisa che, così come correttamente osservato dal ricorrente, secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione in linea con la giurisprudenza del TAR, l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza di indagini in seno alla Procura ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso - e, qualora i

documenti richiesti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi. E' pertanto onere dell'amministrazione adita richiedere all'autorità giudiziaria il nulla osta all'accesso.

Con riferimento al nulla osta già espresso dalla Procura Militare della Repubblica di datato, e relativo al solo ricorso, la Commissione ritiene che questo si riferisca a diversi presupposti/soggetti e pertanto si ritiene necessaria la reiterazione della richiesta specificamente riferita alla ostensibilità, allo stato attuale, dei documenti richiesti al signor

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione ritiene di sospendere la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Autorità Giudiziaria precedente il nulla osta all'accesso richiesto, dandone successiva comunicazione al ricorrente ed alla Commissione.

Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere all'incumbente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Comando Legione Carabinieri

PEC:

e, p.c.

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: - c/ Comando Legione Carabinieri, Decisione del

In riscontro all'istanza del Sig., pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n., con la quale si lamenta la mancata ottemperanza della decisione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con la decisione indicata in oggetto, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha, in parte, accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del, Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig. per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Ricorrente: Associazione Onlus

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il sig., n.q. di legale rappresentante della Associazione Onlus ha presentato all'..... un'istanza di accesso civico generalizzato, ex art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013 copia del "*masterplan e/o ipotesi di nuova pista sottoposta all'esame dida parte della Regione*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, nonché sulla seguente reiterazione, la come rappresentata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Si precisa che la medesima istanza veniva indirizzata anche alla regione ed il relativo ricorso presentato, per competenza, al locale Difensore Civico.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso è espressamente qualificata e proposta dalla stessa ricorrente come *istanza di accesso civico generalizzato*, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013 e, conseguentemente, la Commissione deve dirsi incompetente a decidere del relativo ricorso. Infatti nelle ipotesi di silenzio o di rigetto di istanze di accesso civico, semplice e generalizzato, il comma 7 del predetto art. 5 radica tale competenza in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della amministrazione adita, al quale l'istante può presentare richiesta di riesame. In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di

FATTO

Il signor, architetto, in data ha presentato all'Ordine degli Architetti di una istanza d'accesso avente il seguente tenore letterale *“con riferimento ai procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio di Disciplina con note (...), a seguito del mio esposto presentato il chiedo di ottenere in visione per esame i relativi fascicoli dei procedimenti nonché di estrarre copia semplice di tutti gli atti ed allegati in essi fascicoli presenti compresa copia di tutti i verbali del consiglio di disciplina inerenti la vicenda”*.

L'esposto presentato atteneva a violazioni dell'art. 10 del Codice Deontologico (obbligo di verità) compiute da colleghi nell'esercizio della funzione pubblica rivestita quali dipendenti del Comune di

Il Consiglio dell'Ordine con mail del comunicava che il procedimento, avviato nel mese di, era stato trasmesso in data al nuovo Collegio che, come da regolamento, stava procedendo a riesaminare *ex novo* la segnalazione ed aveva provveduto in data ultimo scorso con la convocazione delle parti chiamate in causa.

Avverso tale provvedimento, in concreto non soddisfacente della richiesta ostensiva dell'istante, il signor adiva il dapprima il Difensore Civico della Regioneche, correttamente, trasmetteva poi il ricorso alla Commissione per competenza.

È pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si dichiara che, considerato che il procedimento di cui all'oggetto è ancora all'esame del Collegio “.....” del Consiglio di Disciplina, non vi sono atti ostensibili.

DIRITTO

Preliminarmente si chiarisce, a vantaggio del ricorrente, la specifica questione della competenza della Commissione in ordine ai ricorsi avverso i provvedimenti di diniego espresso o tacito dei Consigli degli Ordini professionali richiamando il proprio costante orientamento e precisando che “la potenziale efficacia su tutto il territorio nazionale dell'attività degli Ordini è idonea a radicare la competenza della Commissione per la tutela giustiziale, anziché quella del Difensore civico”, anche nella loro articolazioni territoriali.

Ciò premesso si osserva che, secondo l'indirizzo costante di questa Commissione in linea con la giurisprudenza amministrativa “la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a procedimento

disciplinare, è circostanza idonea *unitamente ad altri elementi*, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, così da costituire titolo idoneo ad accedere agli atti del procedimento” (per tutte CdS Sez, VI 316/2013).

Nel caso di specie ciò che appare difettare è proprio la presenza di *ulteriori elementi* di contiguità, interesse, connessione che valgano a rafforzare la legittimazione all'accesso richiesto o – quanto meno – questi non sono stati esplicitati dal ricorrente. Pertanto a fronte della sola qualifica di esponente, estraneo ai fatti di cui alle avvenute segnalazioni, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso, per come formulata, appaia sovrabbondante estendendosi a tutti i documenti dei fascicoli dei predetti procedimenti.

Così infatti nella recentissima **sentenza 15 febbraio 2022, n. 1121** il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto la posizione differenziata dell'autore dell'esposto ma unitamente alla sussistenza di altri elementi (tra cui la qualifica di parte lesa dai comportamenti tenuti) tali da consentire di collegare gli episodi oggetto del procedimento disciplinare alla sfera personale del richiedente e dunque ad ulteriori situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela.

Si ritiene pertanto che nel caso di specie l'accessibilità debba riferirsi ai provvedimenti assunti dalla amministrazione adita nell'ambito del procedimento disciplinare attivato a seguito di esposto – e quindi a titolo esemplificativo al provvedimento di conclusione con eventuale sanzione o con archiviazione, nonché ai provvedimenti intermedi che scandiscono le fasi del procedimento avviato – così da consentire all'esponente di essere edotto dell'attività portata avanti dalla amministrazione adita a seguito di segnalazione/esposto.

Ulteriormente, preso atto della sopravvenuta memoria della amministrazione adita che conferma, allo stato, la mancata adozione di qualsivoglia provvedimento relativo ai procedimenti in oggetto il comportamento tenuto dall'Ordine adito non può ritenersi illegittimo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge in ragione della legittimità del comportamento tenuto dalla amministrazione a fronte della attuale inesistenza di documentazione d'interesse, invitando tuttavia l'amministrazione a prendere atto delle precisazioni fornite in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Giustizia S.p.A.

FATTO

Il signor riferisce di aver presentato, per il tramite dell' avv. di, un'istanza d'accesso – datata - ad Equitalia Giustizia S.p.A. ed avente ad oggetto l'ordinanza sottesa ad una cartella di pagamento notificata al medesimo.

Motivava l'istanza in relazione alla propria necessità di difesa.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor, per il tramite dell'avv., ha adito la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Il legale del ricorrente, con mail avente stessa data del ricorso indirizzata alla Commissione, dichiara *“con riguardo all'oggetto si rappresenta che Equitalia Giustizia con la pec che allego ha indicato gli estremi dell'ordinanza di cui alla cartella di pagamento contestata. (...) tanto sta a significare che il suddetto ricorso può essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere”*.

Successivamente è pervenuta nota della amministrazione resistente nella quale, tra l'altro, si fa richiamo alla dichiarazione del legale del ricorrente ed alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della specifica richiesta in tal senso pervenuta dal legale del ricorrente, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri “.....”- Reparto Servizio Magistratura

FATTO

Il signor, Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, in data, ha presentato un’istanza di accesso al Reparto Servizio Magistratura della Legione Carabinieri “.....” chiedendo copia di documentazione connessa alla relazione tecnica controdeduttiva, redatta in sede di ricorso gerarchico, presentato dall’..... avverso il proprio documento caratteristico. Chiedeva in particolare i documenti dai quali potesse desumersi l'origine della frase di cui al punto b) della relazione *“occorre considerare che in semplice attività di controllo e di enti ed identificazione di soggetto di interesse operativo ha necessitato di continua assistenza e sollecitazioni?”*.

Motivava l’istanza con la necessità di tutela dei propri interessi, anche in sede giudiziaria.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’ istanza così presentata il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/’90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si precisa che non è stata rinvenuta alcuna documentazione dalla quale possa desumersi il fondamento dell'osservazione avanzata in sede di relazione tecnica e si forniscono chiarimenti sulla questione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione resistente di mancato reperimento della documentazione richiesta dall’....., non può che rigettare il ricorso per *inesistenza* dei documenti oggetto di istanza, disponendo tuttavia la trasmissione al ricorrente - a cura della Segreteria - della memoria dell'amministrazione, poiché ritenuta di interesse per il medesimo.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta disponendo l'invio al ricorrente, a cura della Segreteria, della memoria dell'amministrazione resistente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Associazione

FATTO

Il sig. ha presentato all'Associazione una richiesta di accesso agli atti relativi al verbale di sopralluogo n. / del ed al verbale di contestazione n. / del, entrambi emessi da componenti delle Guardie della Sezione Provinciale di e quindi copia di tutti gli atti/documenti che hanno dato avvio al sopralluogo/accertamento effettuato in data presso la propria abitazione.

Precisava che l'ostensione poteva avvenire con oscuramento dei dati anagrafici/identificativi dei cittadini eventualmente coinvolti nella segnalazione del presunto illecito, motivando l'istanza con la necessità di acquisire informazioni utili alla predisposizione di una raccolta di documenti da consegnare all'Amministrazione Comunale di nell'ambito di un potenziale contenzioso con la stessa.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza così presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché esaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto in via preliminare la Commissione osserva che l'art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/90, ai fini dell'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali è applicabile la relativa disciplina, definisce "pubblica amministrazione" tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato *limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*. Con riferimento, pertanto, ai soggetti di diritto privato occorre verificare la natura della attività esercitata dagli stessi e se la documentazione richiesta attiene alla attività di diritto pubblico eventualmente svolta da essi.

Nel caso di specie l'Associazione è sì soggetto di diritto privato ma svolge attività di pubblico interesse, consistente – anche dalla lettura del relativo Statuto – nell'attività di vigilanza e controllo ambientale (alla quale il richiedente è stato assoggettato e a cui attiene la chiesta documentazione): non appare pertanto dubbio che possa qualificarsi come "pubblica amministrazione" ai fini dell'applicazione della normativa sull'accesso. Ciò posto si osserva che il ricorrente è certamente titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/90, in relazione al procedimento di accertamento ed ispezione subito. La documentazione richiesta appare altresì necessaria a fini difensivi e conseguentemente l'amministrazione adita dovrà consentire accesso

integrale ai documenti richiesti, con eventuale oscuramento dei dati anagrafici/identificativi dei cittadini eventualmente coinvolti nella segnalazione del presunto illecito, come espressamente indicato dal richiedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento Militare di Medicina Legale di - Commissione Medico Ospedaliera distaccata di

FATTO

Il sig., sostituto commissario della Polizia di Stato, in data ha presentato un'istanza d'accesso alla Commissione medico-ospedaliera distaccata di del Dipartimento Militare di Medicina Legale di, avente ad oggetto documentazione relativa ad accertamenti medico legali del medesimo.

Avverso il provvedimento, datato, di accoglimento dell'istanza – ma non soddisfacente, in concreto, della richiesta così come avanzata - il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si dà atto dell'avvenuto invio telematico della documentazione richiesta con pec in data

DIRITTO

La Commissione preso atto dell'avvenuto invio al ricorrente della documentazione oggetto di richiesta da parte della amministrazione resistente, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza di accesso alla Direzione Provinciale di dell'INPS chiedendo copia della documentazione relativa al proprio procedimento di riliquidazione del TFS. Motivava l'istanza con la necessità di tutela della propria posizione giuridica quale avente diritto al trattamento in oggetto.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione, nei termini, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale, previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della Legge 241/'90, ad accedere alla documentazione richiesta, in relazione al proprio procedimento di riliquidazione del TFS. L'amministrazione dovrà pertanto consentire accesso ai documenti in oggetto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.

FATTO

La signora, in data, ha presentato al Centro Formez PA un'istanza d'accesso avente ad oggetto il verbale della prova orale del Concorso per il reclutamento di n. Funzionari - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero del - al quale la medesima ha preso parte.

Motivava l'istanza con la necessità di venire a conoscenza dell'iter logico argomentativo che ha fondato la valutazione complessiva della prova.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la sig.ra ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta nota della amministrazione resistente nella quale si dichiara di aver provveduto a riscontrare l'istanza *de qua* con invio alla ricorrente della documentazione richiesta, con pec del

DIRITTO

La Commissione preso atto dell'avvenuto invio alla ricorrente della documentazione richiesta ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri -

FATTO

Il signor, per il tramite del proprio legale, ha presentato un'istanza ad accesso all'Ufficio del della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il quale è in servizio.

Chiedeva in particolare di accedere alle schede di valutazione relative alla *performance dell'anno* dei dipendenti in servizio presso il suddetto ufficio del, per una finalità di confronto e verifica di situazioni presuntivamente discriminatorie. Motivava pertanto l'istanza con la necessità di valutare un'eventuale tutela giurisdizionale della propria posizione giuridica soggettiva.

L'amministrazione adita, dopo aver richiesto un *parere* alla scrivente Commissione sulla specifica questione in oggetto – reso dalla stessa nella seduta del, con provvedimento del rigettava l'istanza.

Avverso il predetto provvedimento di diniego il signor, per il tramite dell'avvocato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso ai controinteressati, già individuati e noti al richiedente - cui i documenti richiesti in ostensione specificamente si riferiscono - come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006. Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Sono pervenuti alla Commissione ulteriori ricorsi presentati dal sig. contro l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, attinenti ad altrettante istanze d’accesso presentate in data,

Sono pervenute memorie della Autorità Garante per tutti i ricorsi presentati.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva ed osserva quanto segue.

Come più volte rilevato, nuovamente si evidenzia che le istanze presentate ed i ricorsi connessi appaiono attenere sempre alla medesima vicenda con una reiterazione costante di richieste analoghe (se non identiche) rispetto alle quali sia l’Autorità sia la Commissione hanno già fornito risposta, scontrandosi frequentemente con il principio del né bis in idem. La copiosità e la frequenza di ricorsi vertenti sempre sulla medesima questione, il richiamo a precedenti connesse istanze e decisioni – anche molto risalenti nel tempo - sta ingenerando una sovrapposizione delle pratiche che ne rende perfino difficoltosa la gestione, sia da parte della Autorità (che riceve quasi quotidianamente nuove richieste d’accesso) sia da parte della Commissione. Come più volte ormai evidenziato tale comportamento non appare conforme ai principi generali di buona fede, correttezza e lealtà che devono sempre ispirare tutti i comportamenti dei membri di una società civile, quindi anche la condotta di entrambe le parti nel corso della controversia sull’accesso. Ciò anche alla luce della recente modifica apportata alla Legge n. 241 del 1990, con l’inserimento, all’articolo 1, del comma 2 bis, il quale testualmente prevede che: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”.

In tal senso si evidenzia come il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n 3122 del 18/6/2015 ha sanzionato con l’inammissibilità la reiterazione ossessiva di istanze di accesso analoghe, di fatto risolvendosi in un controllo generalizzato dell’attività della Pubblica Amministrazione, espressamente vietato dall’art. 24 comma 3 della L.241/90.

Per tutte le suesposte argomentazioni i ricorsi presentati devono dirsi inammissibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, disposta la preliminare riunione dei ricorsi presentati, li dichiara inammissibili.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di

FATTO

Il signor – per il tramite dell'avv. del Foro di - in data ha presentato un'istanza d'accesso alla Direzione della Casa Circondariale di avente il seguente oggetto: *“atti detenuti da codesta amministrazione e posti a fondamento della nota (...) nonché del successivo vostro decreto numero del, sussistendone l'interesse al fine di tutelare gli interessi giuridici dell'istante”*.

Il legale del ricorrente specifica, nel ricorso, che si tratta dell'atto prodromico di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e del successivo decreto di sospensione dal servizio e atti connessi.

Nell'istanza d'accesso si faceva, altresì, richiesta di informazioni e attestazioni ai sensi dell'articolo 15 n. 3 Regolamento Ue 679/2016 relativamente al trattamento dei dati personali del richiedente.

L'amministrazione adita, con provvedimento notificato al richiedente in data, rigettava l'istanza sulla base della asserita genericità della richiesta che, priva di indicazione degli estremi identificativi degli atti, ne impediva l'individuazione. Eccepiva inoltre una carenza di interesse specifico all'accesso richiesto.

Avverso tale provvedimento il signor, per il tramite dell'avvocato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso. Nel ricorso si precisa inoltre che l'istanza di accesso “deve intendersi in questa sede estesa” anche al decreto di sospensione dal lavoro n. del - unitamente agli atti preordinati e connessi allo stesso in quanto prodromici all'iter conclusosi con la sospensione del servizio - ulteriormente comunicato al richiedente.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente ha certamente diritto di accedere alla documentazione richiesta ai sensi della Legge 241/'90 nell'istanza del, perchè relativa alla propria posizione personale e/o produttiva di effetti giuridici sulla stessa, avendo altresì dedotto un interesse difensivo dei chiesti documenti. Non appaiono condivisibili le eccezioni di genericità della richiesta poste dalla amministrazione a fondamento del

diniego opposto: il richiedente non e' tenuto ad indicare *gli estremi identificativi* dei documenti di interesse - dei quali ben potrebbe non essere a conoscenza - avendo avuto cura di facilitare l'individuazione degli stessi attraverso l'indicazione della loro connessione ai menzionati provvedimenti della amministrazione. Inoltre si tratta comunque di documenti contenuti, presumibilmente, nel fascicolo personale del richiedente, integralmente accessibile allo stesso.

Il ricorso non può dirsi invece ammissibile quanto all'istanza avanzata ai sensi del Regolamento Ue 679/2016 perché non ha ad oggetto documenti ma una richiesta di informazioni - inammissibile ex art. 22 comma 4 della Legge 241/'90 - nonché una richiesta di elaborazione e formazione di documentazione, attività alla quale l'amministrazione non è tenuta in forza dell'art. 2.2 del DPR 184/2006.

Infine il riesame non si può estendersi all'ulteriore richiesta di documentazione connessa al decreto di sospensione dal lavoro n. del questa deva valere, nei confronti della amministrazione, come nuova istanza d'accesso sulla quale pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione, contestuale alla richiesta di riesame in oggetto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie quanto alla richiesta *documentale* di cui all'istanza del, dichiarandolo per il resto inammissibile con le specificazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane S.p.a.

FATTO

Il Sig., ex dipendente di Poste italiane Spa, ha presentato alla stessa due istanze d'accesso – datate e - aventi ad oggetto copia di documentazione connessa alla contestazione che ha portato al suo licenziamento, poiché ritenuto autore di truffe e frodi commesse durante il turno di lavoro.

Poste Italiane Spa, in data, ha negato l'accesso richiesto ritenendo i documenti non ostensibili *“anche alla luce della sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. del”*.

Avverso tale provvedimento il Sig. si è rivolto alla Commissione, con ricorso del, affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria di Poste Italiane S.p.a. nella quale insiste per il rigetto del ricorso ritenendo, la stessa, di non essere soggetta, nel caso di specie, alla disciplina in materia di accesso secondo i principi dettati dalla già menzionata giurisprudenza amministrativa in tema.

DIRITTO

La Commissione, in via preliminare, rileva la tardività del ricorso con riferimento alla richiesta di accesso datata, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulla stessa, come prescritto dall'art. 25.4 della Legge 241/'90, osservando per il resto quanto segue.

La Commissione condivide l'eccezione avanzata da Poste Italiane S.p.a. relativa alla inapplicabilità della disciplina dell'accesso ex lege 241/'90 al caso *de quo*. Infatti, l'art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/90, nel fornire la definizione di “pubblica amministrazione”, prevede che il diritto di accesso possa esercitarsi nei confronti di *“tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*. Il ricorso presentato dal Sig. verte su documentazione che ha portato all'accertamento di ipotesi di reato da lui presuntivamente commesse e, quindi, al suo licenziamento. Tale documentazione attiene, pertanto, alla fase di rilevanza privatistica del rapporto di lavoro e quindi esula dalla disciplina in materia di accesso che, al contrario, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, *“è esercitabile dai dipendenti della società Poste Italiane s.p.a. limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli*

uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro” (Consiglio di Stato ad. plen., 28/06/2016, n. 13).

Anche di recente il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire che *“Il diritto di accesso è esercitabile dai dipendenti di Poste italiane, limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro. ... È invece da escludersi l'applicazione della disciplina degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 per le fasi di gestione ordinaria del personale, anche se relativa a posizioni tutelabili tramite interessi collettivi dei lavoratori facenti capo all'organizzazione sindacale”* (Consiglio di Stato, sez. III, 16/01/2019, n. 411).

Conseguentemente, con riferimento all'istanza dell'....., il ricorso presentato deve ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente irricevibile e parzialmente inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di

FATTO

L'avv., in data, ha presentato un'istanza di accesso rivolta alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di avente il seguente oggetto:

1. provvedimento del di rigetto della richiesta di avocazione per il proc. Pen. n. /
2. documenti, provvedimenti, comunicazioni, note, lettere di trasmissione che consentano di acquisire e accertare la correlazione tra la richiesta di avocazione e gli atti compiuti dalla Procura oggetto di tale richiesta. E ciò con precipuo riferimento al fascicolo della Procura Generale ed inerente il Proc. Penale n / R.G.;
3. atti, anche interni, esplicativi delle linee guida adottate dalla Procura Generale circa i criteri da seguire per la accelerazione dei procedimenti ove esistenti e con precipuo riferimento al procedimento Proc. Penale n / R.G.

Evidenziava, quanto alla legittimazione all'accesso, la propria qualità di indagato nel menzionato procedimento motivando l'istanza, in sostanza, con una finalità difensiva della documentazione richiesta.

Con provvedimento del la Procura Generale della Corte di Appello di rigettava l'istanza poichè "la richiesta appare superflua ben potendo l'istante ottenere il rilascio dell'integrale copia degli atti del processo a suo carico" ed eccependo che " non sussiste alcun concreto interesse del richiedente alla acquisizione di alcun ulteriore atto contenuto nel fascicolo né paiono ammissibili le istanze rivolte a questo Ufficio di copie di provvedimenti organizzativi riguardanti altri uffici giudiziari" e che "il provvedimento di rigetto della istanza di avocazione non è suscettibile di impugnazione".

Avverso tale provvedimento il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni

E' pervenuta a memoria della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di nella quale si precisa quanto segue. Con il provvedimento in data il Procuratore Generale ha disposto il rilascio al richiedente di copia del solo decreto di *non avocazione* del procedimento con esclusione degli ulteriori atti richiesti dei quali deve essere esclusa la natura amministrativa trattandosi di atti di un procedimento giudiziario, e in particolare degli atti del procedimento penale relativo allo stesso e quelli del sub procedimento concernente l'istanza di avocazione avanzata dalle parti, regolato

dalla disciplina del processo penale articoli 412 e 413 c.p.c. e che pertanto nel caso di specie il diritto di accesso deve ritenersi disciplinato dalle norme del codice di rito penale.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione rileva che tutti i documenti inerenti e connessi al Procedimento n./..... ed al relativo fascicolo non possono essere qualificati quali documenti amministrativi, trattandosi di atti giudiziari e come tali esclusi dalla disciplina sull'accesso *ex lege* 241/'90. Con riferimento a tali parti dell'istanza il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile. La Commissione ritiene invece meritevole di accoglimento la richiesta di cui alla prima parte del punto 3 ovvero quella di atti, anche interni, esplicativi delle linee guida adottate dalla Procura Generale circa i criteri da seguire per la accelerazione dei procedimenti. Tali atti, infatti, ove materialmente formati ed esistenti devono essere qualificati come *amministrativi* e devono dunque considerati accessibili al richiedente che vanta un interesse qualificato alla relativa ostensione. La Procura dovrà pertanto consentire l'accesso a tali atti e documenti qualora effettivamente esistenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile con riferimento a tutti gli atti *giudiziari* richiesti, accogliendolo invece limitatamente alla richiesta degli atti *amministrativi* di cui al punto 3 della richiesta, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

FATTO

Il signor, pensionato ex dipendente del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in data ha presentato alla medesima amministrazione un'istanza d'accesso agli atti della propria pratica di regolarizzazione della posizione di TFR, a seguito dell'adesione al fondo previdenziale, chiedendo altresì informazioni sullo stato della stessa.

A fronte del silenzio serbato dall'amministrazione adita il signor inviava un sollecito della predetta istanza datato

Deducendo infine la formazione del silenzio rigetto il signor ha adito la Commissione con ricorso del

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza, presentata il, come prescritto dall'art. 25.4 della Legge 241/'90. A tal riguardo si precisa al ricorrente che il sollecito, l'intimazione o la reiterazione di una istanza d'accesso non valgono a rimettere in termini il richiedente che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il silenzio rigetto formatosi sulla richiesta originariamente presentata.

Per completezza si osserva che il ricorso deve ritenersi parzialmente inammissibile, ex art. 22 comma 4 della Legge 241/'90, quanto alla richiesta di informazioni sullo stato della pratica, risultando tuttavia assorbente la rilevata tardività del ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente: Giovanni Stefanelli

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di Latina

FATTO

Il sig., parte attrice nel procedimento civile R.G. / pendente presso il Tribunale di, ha presentato al medesimo tribunale un'istanza d'accesso avente ad oggetto diversa documentazione relativa alla dott.ssa, Consulente Tecnico d'Ufficio nell'ambito del medesimo giudizio.

Chiedeva in particolare *“la domanda di iscrizione all'Albo CTU presentata a suo tempo dalla dott.ssa, corredata degli allegati, dei titoli di studio, delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni prodotte, dei verbali del Comitato e qualsiasi altro atto e documento esistente nel fascicolo di CTU”*.

Motivava l'istanza con la valutazione della necessità di adire l'Autorità Giudiziaria, le Autorità amministrative e gli uffici competenti in tutte le sedi ritenute opportune, a tutela degli interessi pubblici e privati (...) *“in ordine alla verifica dell'esistenza di fatti, stati e qualità personali (...)”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza così presentata il signor adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria del Tribunale di nella quale il Presidente del Comitato per la Vigilanza sull'Albo CTU precisa che il signor aveva, altresì, presentato un esposto relativo alla posizione professionale della consulente e dichiara che, indipendentemente da ogni considerazione circa la legittimità della richiesta di accesso, la documentazione oggetto d'istanza non è stata rinvenuta nell'Archivio – come da dichiarazione della funzionaria (allegato alla memoria) e conseguentemente non è stato dato ulteriore corso alla stessa.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione rileva che, la circostanza dell'avvenuta presentazione di un esposto da parte dello – della quale si è preso atto solo nella memoria del Tribunale - nonché la qualifica di parte processuale dello stesso, sono elementi che, unitamente, valgono a radicare la titolarità di un interesse differenziato all'accesso richiesto ex art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90.

Tuttavia, preso altresì atto delle dichiarazioni della amministrazione relative al mancato reperimento della documentazione oggetto di istanza, la Commissione non può che respingere il presente ricorso per inesistenza della documentazione richiesta.

Si ritiene tuttavia di disporre la trasmissione al ricorrente – a cura della Segreteria - della memoria della amministrazione resistente completa di allegati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso per la dichiarata inesistenza della documentazione oggetto di istanza agli atti della amministrazione e si dispone la trasmissione al ricorrente, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente completa di allegati.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il sig., consigliere comunale capogruppo del gruppo ".....", all'opposizione dell'Amministrazione del Comune di, ai sensi dell'art. 43 del T.U.E.L. 267 ha presentato due istanze d'accesso datate e

Chiedeva di accedere ad alcuna documentazione in possesso della amministrazione per espletare al meglio il proprio mandato amministrativo motivando, ulteriormente, le proprie richieste ostensive.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle istanze così presentate il consigliere adiva la Commissione, con ricorso del, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90 e assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta nota del ricorrente in cui dichiara di aver ricevuto la documentazione di interesse.

E' pervenuta memoria del Sindaco la quale si fornisce chiarimenti sulla questione sottesa al ricorso e, incidentalmente, lamenta la eccessiva mole di richieste d'accesso presentate dal consigliere – quasi con cadenza giornaliera – tale da generare confusione nella gestione delle stesse oltre che aggravio per l'attività amministrativa dell'Ente.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il presente gravame, ancorchè presentato avverso un ente locale, per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza, nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico, ed osserva quanto segue.

L'odierno ricorso deve dirsi tardivo con riferimento all'istanza presentata in data, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come previsto dall'art. 25.4 della Legge 241/'90.

Quanto alla richiesta datata, in seguito alla comunicazione del consigliere di aver ricevuto i documenti di interesse, può ritenersi cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

La Commissione, in considerazione delle doglianze avanzate dal Sindaco ricorda che l'ampio potere di accesso riconosciuto dall'ordinamento ai consiglieri comunali incontra, quale limite, che il

relativo esercizio debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali, nel rispetto del principio di portata costituzionale di *buon andamento* della pubblica amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente irricevibile per tardività e parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

In data parte ricorrente, deducendo di svolgere la professione di attore e di aver appreso, a seguito del rigetto della domanda di *bonus* per i lavoratori dello spettacolo (art. 10 D.L. 41/2021), di essere stato inquadrato - a sua insaputa - dall'..... al come lavoratore subordinato a tempo indeterminato dalla società Srl, con sede a, ha richiesto accesso al verbale ispettivo, emesso nei confronti della società Srl; istanza di accesso rivolta a Ispettorato Nazionale Lavoro e ad INPS, al fine di comprendere le ragioni del provvedimento di rigetto della domanda di *bonus*.

Da successiva comunicazione dell'Inps del apprendeva che tale rapporto risultava ancora in essere.

Il l'Ispettorato Nazionale Lavoro ha trasmesso per competenza all'INPS di l'istanza di accesso agli atti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il ricorrente ha adito il Difensore Civico del, che ha trasmesso per competenza il ricorso alla Commissione, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della seduta della Commissione, l'INPS depositava memoria con cui evidenziava che la prestazione lavorativa in capo ad era stata oggetto di accertamento e conseguente verbalizzazione (allegati verbale unico di accertamento e notificazione n. / del e n. / del) e trasmetteva le risultanze degli stessi riferiti esclusivamente alle parti di interesse del lavoratore con annerimento delle parti di non interesse.

DIRITTO

La Commissione prende atto dell'invio della documentazione allegata alla memoria difensiva dell'INPS, della quale dispone la trasmissione al ricorrente da parte della Segreteria, ritenendo così cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita la Segreteria a trasmettere al ricorrente la documentazione inviata dalla amministrazione e dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Liceo “.....” di e Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito Territoriale di

FATTO

In data ha presentato al Liceo Coreutico “..... -” di istanza di “*visionare: 1) i numeri delle iscrizioni alle classi 1, 2, 3, 4 e 5 delle sezioni coreutiche del Liceo a partire dall'anno scolastico-.....; 2) il numero di cattedre in organico di diritto e di fatto e il numero di spezzoni (indicando anche il numero di ore) in organico di diritto e di fatto*”.

Ha indicato di avere un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso che deriva dal “*poter osservare la natura dell'attuale cattedra, su posto vacante, come cattedra di diritto o di fatto, in relazione al numero delle iscrizioni, al numero dei discenti frequentanti nel corso degli anni e al numero minimo utile all'apertura dell'indirizzo per la e. qualora risultasse la possibilità di avere un numero maggiore di cattedre in organico di diritto, dalla facoltà del medesimo di rivendicare il diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato*”.

L'Amministrazione ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 la richiesta di accesso all'Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito Territoriale di, che, quanto al punto 1) della richiesta di accesso, non si è pronunciato.

Quanto al punto 2) della richiesta di accesso, ha osteso in data la pianta organica della provincia per l'a.s. /, “*mentre in riferimento all'organico degli anni precedenti, considerato che l'interessato è presente nella graduatoria di merito pubblicata dall'USR per la con DDG del, l'interesse non appare diretto, concreto, attuale e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata/o al documento al quale è chiesto l'accesso*”.

Avverso tale parziale diniego di accesso agli atti, l'accedente ha tempestivamente adito la Commissione, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva nota del Liceo di data che trasmetteva al ricorrente la restante documentazione.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ambasciata Italiana a

FATTO

L'Avv. ha dedotto di essere stato incaricato, in collegio con gli altri colleghi, della difesa della sig.ra e di altri cittadini statunitensi parenti delle vittime dell'attentato dell'11.9.2001 alle Torri gemelle in New York nella procedura di delibazione in Italia, presso la Corte di Appello di, della sentenza USA 16.10.2012 pubblicata il 22.10.2012 della Corte Federale Distrettuale sud di New York e procedimenti giudiziari collegati e di aver proceduto alla notifica di atti giudiziari secondo la c.d. modalità consolare senza esito positivo.

In più occasioni ha chiesto notizie sullo stato delle procedure di notificazione e in data l'Ambasciata ha dato riscontro nei seguenti termini *“l'Ambasciata ha provveduto alle notifiche richieste dall'Autorità giudiziaria e alle relate di notifica. Come previsto dalla normativa in materia, rimaniamo a disposizione dell'Autorità giudiziaria per ogni richiesta di approfondimento o chiarimento che ci perverrà dalla medesima autorità.”*

In data il ricorrente, non soddisfatto della risposta, reiterava alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso agli atti ex art. 22 e segg. L. 241/90 e, in subordine, ex art. 5, co. 2, D. Lgs. 33/2003 per l'ostensione dei documenti relativi a tempi e date in cui sono avvenute le attività di notifica (data di arrivo dall'UNEP di, data di consegna alle Autorità, data di restituzione, data di ritrasmissione all'UNEP didelle ricevute) dei seguenti atti:

- istanza di sequestro per udienza innanzi CORTE D'APPELLO DI (spedita da all'Ambasciata nel)
- vari atti di comparizione per udienza innanzi CORTE D'APPELLO DI per riconoscimento d'efficacia di sentenza straniera (spediti da all'Ambasciata nel)
- atto di sequestro presso terzi per udienza innanzi TRIBUNALE DI (spedito da all'Ambasciata il e trasmesso da voi alle autorità il).

Con nota del l'Ambasciata precisava che *“Quanto alla richiesta di ostensione dei documenti con cui è avvenuta la notifica degli atti giudiziari in esame, trattandosi di Note Verbali, ossia corrispondenza tra Stati, in virtù del Regolamento MAECI n. 604 del 1994, art. 2 lett. ggg, richiamato dall'art. 24 della legge 241/1990, questa Sede non può concedere l'accesso agli atti richiesti, i quali rientrano nel novero degli atti esclusi dal diritto di accesso.”*

Parte ricorrente impugnava il rigetto formulato dall'Ambasciata resistente denunciandone l'illegittimità.

Perveniva il memoria del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), che evidenziava come, non essendo in vigore alcuno strumento pattizio con l'....., le notifiche di atti giudiziari verso il Paese sono perfezionate sulla base della cortesia internazionale, ossia per il tramite di uno scambio di Note Verbali con le quali si richiede l'espletamento della notifica verso persone fisiche o giuridiche di cui il notificante avrà avuto cura di rintracciare l'indirizzo. Ribadiva che la documentazione richiesta è sottratta all'accesso ex art. 2, comma 1, lett. ggg) del D.M. 604/1994, che individua quali atti sottratti all'accesso "*i carteggi scambiati dall'amministrazione con i rappresentanti degli Stati esteri in Italia ed esponenti dei Governi e delle amministrazioni degli Esteri,*" tra cui rientra la Nota Verbale, che costituisce il mezzo trasmissivo per eccellenza delle comunicazioni ufficiali tra Stati.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che il ricorso deve essere respinto, alla stregua di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. ggg) del D.M. 604/1994, il quale regola le norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, emanato in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; statuizione insuscettibile di essere disapplicata dalla Commissione e dovendosi a tal fine il ricorrente rivolgere all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrenti:

contro

Amministrazioni resistenti: Consiglio Superiore della Magistratura e Consiglio Giudiziario di

FATTO

Il e il il dottor, tirocinante dal al presso il Tribunale di, avendo partecipato senza successo alla selezione per la nomina a giudice onorario di pace per il Distretto di Corte di Appello di, presentava, rispettivamente, al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e al Consiglio Giudiziario di istanza di accesso ed estrazione di copia di tutta la documentazione inerente alla nomina dei Giudici Onorari di Pace del Distretto di, includendo i pareri rilasciati dal Consiglio Giudiziario e tutti gli atti oggetto di valutazione, a tutti i pareri ricevuti, incluse le auto-relazioni ed ogni altra informazione ricevuta e/o chiesta e/o valutata, attinenti sia alla sua persona che agli altri tirocinanti partecipanti al medesimo tirocinio bandito nel Distretto di Corte di Appello di

L'istanza trovava ragione nel fatto che il CSM con delibera del aveva dichiarato la non idoneità dell'istante ad assumere l'incarico di Giudice onorario in ragione della: a) assenza del parametro dell'indipendenza, imparzialità ed equilibrio; b) assenza del parametro della capacità per evidenti lacune sia nel settore penale che civile; motivazione che era contestata dall'.....

Le Amministrazioni resistenti non davano risposta nei 30 giorni dalla richiesta.

Avverso il silenzio rigetto delle resistenti il ricorrente propone nei termini ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione è pervenuta memoria del CSM che ha dedotto di aver provveduto ad accogliere la richiesta di accesso quanto alla documentazione inerente all'Ufficio in cui il ricorrente ha svolto il tirocinio, ma non agli altri Uffici per la cui nomina il ricorrente non ha svolto il tirocinio, in quanto lo "*svolgimento del tirocinio subisce una frammentazione ed un conseguente autonomo svolgimento in seno a ciascun ufficio giudiziario presso il quale l'attività formativa teorico-pratica viene svolta*".

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria del CSM di cui alle premesse in fatto, quanto ai documenti inviati dall'amministrazione relativi alla sede dove il ricorrente ha svolto il tirocinio (relativi all'istante e alla Dott.), rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Quanto alla documentazione inerente agli altri partecipanti, che hanno svolto il tirocinio presso Uffici del Distretto di Corte di Appello di, diversi da quello ove il ricorrente lo ha svolto, la Commissione ritiene il ricorso fondato e come tale meritevole di accoglimento.

E' noto, infatti, che devono essere ostesi tutti i documenti la cui conoscenza sia strumentale alla tutela (giurisdizionale) o alla cura (amministrativa o stragiudiziale) di posizioni giuridicamente rilevanti.

Peraltro, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti"*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

La Commissione ritiene, pertanto, il ricorso meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990. D'altronde, i partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva non rivestono la qualifica di controinteressati "in senso tecnico" e pertanto nei loro confronti non è necessaria l'attivazione della procedura di notifica, poiché – per costante giurisprudenza e consolidato orientamento di questa Commissione – in tali procedure deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza posta a tutela dei terzi concorrenti, che, partecipando ad una selezione, hanno dato il loro consenso a confrontarsi in una procedura competitiva.

Nel senso dell'accoglimento depone peraltro l'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 13/07/2017, n. 116, che prescrive *"Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'articolo 6, comma 7, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, individuate con la delibera di cui all'articolo 6, comma 1 e risultate vacanti. In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4. Sulla base della graduatoria di cui al secondo periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico"*. Dalla suindicata disposizione emerge che la procedura non ammette frammentazione e parcellizzazione in relazione a ciascun Ufficio Giudiziario.

In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto del ricorrente alla richiesta ostensione, anche in un'ottica di comparazione preordinata alla verifica di eventuali disparità di trattamento.

Le resistenti dovranno, pertanto, consentire accesso alla documentazione richiesta, con oscuramento dei dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo dichiara inammissibile per cessazione della materia del contendere e in parte lo accoglie con le cautele di riservatezza indicate nella parte motiva e per l'effetto invita il CSM e l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il, in qualità di Consigliere comunale, presentava all'amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della nota del Revisore dei Conti Dott. n. del, al fine di esercitare le prerogative proprie della sua carica.

Il amministrazione resistente differiva l'accesso richiesto in quanto l'atto richiesto era parte di una documentazione alla base di un procedimento disciplinare e di un procedimento penale allo stato non definiti.

Avverso il differimento il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria del Comune.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione prende atto della dichiarazione dell'amministrazione resistente secondo la quale l'accesso sarebbe precluso, attesa la pendenza di procedimento contabile avanti alla Corte dei Conti e penale ma, in merito, osserva quanto segue.

Secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione in linea con la recente giurisprudenza amministrativa, l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini, ma spetta all'amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso.

Sulla base delle susposte considerazioni la Commissione sospende la decisione invitando l'amministrazione adita a richiedere alle Autorità procedenti il nulla osta all'accesso richiesto. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente ad adempiere all'incombenza istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare

FATTO

In data il ricorrente, Capitano dei Carabinieri in congedo, formulava all'Amministrazione resistente istanza di visione ed estrazione copia della documentazione afferente al proprio provvedimento di congedo e segnatamente:

1. Decreto di congedo;
2. Decreto relativo al versamento dei contributi assicurativi presso l'INPS;
3. Prospetto dimostrativo del servizio effettivo ed utile ai fini del trattamento di quiescenza;
4. Foglio di congedo illimitato;
5. Foglio matricolare.

Ha dedotto a fondamento dell'istanza di accesso la necessità di acquisire la documentazione matricolare, di servizio e contributiva del servizio reso presso l'Arma dei Carabinieri, per la tutela dei propri diritti ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990.

Ha affermato che con un rimbalzo della domanda da un ufficio all'altro della stessa amministrazione e in spregio dei principi costituzionali di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, il Ministero della Difesa, tra tutti gli atti richiesti, ha fornito il solo foglio di congedo del richiedente e il Foglio matricolare, non provvedendo a fornire i restanti atti (a. Decreto relativo al versamento dei contributi assicurativi presso l'INPS; b. Prospetto dimostrativo del servizio effettivo ed utile ai fini del trattamento di quiescenza).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su parte della documentazione di cui alla predetta istanza, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria del Comando Militare della, cui l'istanza veniva trasmessa, che deduceva che la richiesta di accesso avrebbe dovuto essere presentata all'Ufficio Documentale di

La Commissione nella seduta del riteneva necessario che il Comando Militare della, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, provvedesse a trasmettere l'istanza di accesso al competente Ufficio, dandone comunicazione all'interessato e ricordando che l'agire della amministrazione deve sempre essere improntato al rispetto del principio di trasparenza, quale corollario del principio di buon andamento della amministrazione, portato dall'art. 97 della Costituzione.

In data perveniva nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con cui veniva trasmessa la richiesta documentazione e si invitava l'Ufficio del Trattamento Economico in Quiescenza a provvedere alla costituzione della posizione assicurativa sulla piattaforma INPS.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il presentava, all'amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione relativa al bando, per titoli ed esami, per l'assegnazione di un posto, nel profilo, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e, in particolare: del verbale della commissione esaminatrice, relativo alla valutazione dei titoli e della prova scritta dell'istante, comprese le schede e le griglie di valutazione e ogni eventuale allegato valutativo; dei curricula e dei verbali in possesso della commissione esaminatrice, relativi alla valutazione dei titoli e della prova scritta degli altri candidati, comprese le schede e le griglie di valutazione e ogni eventuale allegato valutativo; di ogni atto relativo alle operazioni condotte dalla commissione, comprese eventuali indicazioni relative ai candidati, alle schede di valutazione e alle griglie di valutazione. L'istanza era motivata dal fatto che la, dopo aver sostenuto la prova scritta dell'indicato bando, non era stata ammessa alla successiva prova orale.

L'amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

In data perveniva nota dell'....., con cui si dava atto della trasmissione della richiesta documentazione.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Agenzia non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Raggruppamento "....." (.....) - Direzione di commissariato

FATTO

Il, il di Fregata presentava all'amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione « 1. del (accesso indirizzato a) 2. copia dei documenti di liquidazione delle penali contestate alla ditta "....." in seguito alla conoscenza delle contestazioni di non regolare esecuzione di cui alla relazione di servizio in allegato, nonché all'assenza del piano di sanificazione dei locali mensa e cucina (trattandosi per altro di contratto in corso di proroga) (per); 3. piano di sanificazione dei locali mensa e cucina del redatti dalla ditta "....." relativi agli anni, e (anni in cui ho denunciato i fatti de quibus in qualità di del)».

L'istanza era finalizzata alla tutela degli interessi e diritti nelle competenti sedi giudiziarie dell'istante assumendo all'uopo rilievo la circostanza che quest'ultimo aveva rivestito l'incarico di Amministrativo del dall'..... all'..... in tale qualità aveva segnalato (segnalazione di cui erano venuti a conoscenza anche il e) al comandante *pro tempore* del la mancata riduzione da parte della ditta "....." del piano di sanificazione dei locali mensa e cucina nonché una serie di contestazioni in tema di regolare esecuzione del servizio di pulizia, fatti per i quali era pendente un procedimento penale.

Il l'amministrazione resistente negava l'accesso richiesto non ravvisando alcun interesse diretto attuale e concreto da parte dell'istante, non rivestendo egli la qualità di parte offesa nei reati ipotizzati e denunciati a carico della ditta sopra indicata in quanto posti eventualmente a danno della pubblica amministrazione risultando, comunque, che per il relativo procedimento penale era stata avanzata la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero.

Avverso tale rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

Ha depositato memoria la resistente Amministrazione.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che il ricorrente non ha dato evidenza nell'istanza di accesso dell'interesse sotteso alla richiesta avanzata e neppure del nesso di strumentalità tra la documentazione chiesta in ostensione e il presunto interesse fatto valere.

I reati denunciati dall'istante sono, infatti, quelli previsti dagli artt. 323 e 328 e 640 c.p.: i primi due sono reati contro la P.A. e, quindi, solo quest'ultima può assumere la qualifica di parte offesa. Parimenti per l'ipotesi di cui all'art. 640, truffa, nei quali la parte offesa è sempre la P.A..

D'altronde, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di nell'ambito del procedimento penale nr. / ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata dal, disconoscendo in capo al medesimo la posizione di parte offesa da lui invocata e nel merito ha dichiarato infondate le notizie di reato (così come nel procedimento penale / Mod., sempre innescato da denunce del per gli stessi motivi presso il Tribunale di).

Per quanto sopra esposto, il ricorso deve dirsi pertanto inammissibile ex art. 22, comma 1, lett. b) legge n. 241 del 1990 e art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Enel - Distribuzione SPA

FATTO

....., pensionato, formulava il alla Società resistente un'istanza volta ad ottenere l'accesso agli atti e documenti, mediante estrazione di copia della documentazione riguardante i lavori di scavo e posizionamento degli impianti elettrici sotterranei nelle strade del Comune di ed in particolare:

- “1) alla manomissione del suolo pubblico e all'occupazione permanente degli impianti elettrici sotterranei interessanti il Comune di, corredata da tutti i documenti tecnici (progetto, prescrizioni tecniche, tracciato, etc.) interessanti il solo - se generale per tutto il territorio oppure solo quella specifica inerente a tale vicolo corredata da tutti i documenti tecnici;*
- 2) ai relativi nulla-osta rilasciati dal Comune di*;
- 3) ai contratti di affidamento dl esecuzione di detti lavori da parte di E-distribuzione alla Società Consortile*;
- 4) a tutte le comunicazioni, anche interne, inerenti alla fase esecutiva dei contratti intervenuti tra E-distribuzione, la società Consortile ed il Comune diinerenti tali lavori;*
- 5) al contratto assicurativo stipulato ed ad eventuali patti aggiuntivi per la responsabilità civile verso terzi.*

Poneva a fondamento della propria richiesta di accesso agli atti esigenze difensive dei propri diritti (proprietà e abitazione) compromessi dai lavori di cui sopra.

La resistente il negava l'accesso per mancanza dei requisiti di legge.

Avverso tale rigetto il ricorrente proponeva nei termini ricorso alla Commissione.

Perveniva memoria della società resistente.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto, ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Trattasi di un diritto correlato non soltanto all'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato, posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo

direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 28 marzo 2011 n. 1835).

Ai sensi dell'art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al poterdovere di esaminare le domande di accesso – solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Nel caso di specie l'accesso a documenti correlati ai lavori di scavo e posizionamento di impianti elettrici sottende un'attività di pubblico interesse.

Quanto al merito, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso è consentito anche se l'interessato non possa più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, poiché l'autonomia della domanda di accesso implica che vanno verificatisi solamente i presupposti legittimanti la richiesta di accesso (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 1 luglio 2015, n. 3470; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28/10/2015, n. 685).

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "*Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti*", senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero dell'Interno, Questura di e società S.p.a.

FATTO

Il,, lavoratore interinale, presentava al Ministero dell'Interno, alla Questura di e alla società S.p.a. istanza di accesso ed estrazione copia degli atti che avevano portato la Questura, quale utilizzatrice delle prestazioni lavorative dell'istante svolte per il tramite dell'agenzia di somministrazione di lavoro ".....", a comunicare che nei giorni, e l'istante era risultato assente ingiustificato dal posto di lavoro; comunicazione a seguito della quale veniva trasmessa una contestazione disciplinare che, successivamente alle controdeduzioni dell'....., veniva archiviata.

Il il Ministero dell'Interno comunicava la competenza sull'istanza di accesso della Questura e della società S.p.a.; il la Questura di negava l'accesso richiesto sul rilievo che le note oggetto della corrispondenza relativa al comportamento tenuto dall'istante posti in essere nel periodo ricompreso tra il e potevano essere esibite dalla società di lavoro ".....".

LaS.p.A. riscontrava l'istanza di accesso il, deducendo che il procedimento disciplinare si è concluso senza l'adozione di alcun provvedimento disciplinare e il parte ricorrente chiedeva la visione degli atti confluiti nel fascicolo.

Non ricevendo riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione il

In prossimità della riunione della Commissione la società S.p.A. ha depositato nota, in cui ha evidenziato che il procedimento disciplinare, avviato nei confronti in data, era stato archiviato e che non era stato preso alcun provvedimento disciplinare; con la (ovvia) conseguenza che non vi erano ulteriori documenti da rendere accessibili, poiché inesistenti.

Nella memoria la società S.p.A. ha dedotto la palese inapplicabilità alla Società della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi; l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e la tardività del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al gravame in oggetto la Commissione in via preliminare rileva che è applicabile alla società Spa la disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, rientrando essa nella definizione di cui all'art. 22, comma 1 lett. e) in base alla quale si intende per "per *pubblica amministrazione*", tutti i

soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato “*limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*”.

Nel caso di specie si tratta, infatti, di società che, come dedotto in memoria, ha in corso di esecuzione un contratto per la somministrazione del personale a tempo determinato con il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e la fase di reclutamento è certamente attività di pubblico interesse.

L’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività risulta infondata, in quanto la società Spa in data ha comunicato al ricorrente che il procedimento disciplinare si era concluso senza adozione di alcun provvedimento disciplinare; il ricorso alla Commissione reca la data del e dunque è stato proposto entro i termini di legge concessi per la sua proposizione, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Il ricorso è fondato.

Il diritto di accesso va nel caso di specie garantito, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, confluiti nel fascicolo del ricorrente, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990, anche se il procedimento disciplinare si è concluso senza l’adozione di alcun provvedimento disciplinare.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell’art. 24 L. 241/1990 in base al quale l’accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l’effetto invita la società S.p.a. resistente a riesaminare l’istanza d’accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrenti:

contro

Amministrazioni resistenti: Prefettura di

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di tutta la documentazione relativa alla domanda dalla stessa presentata il per la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91; domanda per la quale non risultava emesso alcun provvedimento.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei 30 giorni dalla richiesta.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso parte ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della Prefettura di, in cui si evidenziava che in data veniva emesso decreto di conferimento della cittadinanza italiana e successivamente, il veniva inviata, a mezzo di lettera, convocazione presso la sede della Prefettura per la notifica del provvedimento, ma che la Sig.ra non si presentava per il giorno stabilito per la convocazione né chiedeva la fissazione di un nuovo appuntamento.

La Prefettura osservava che l'istanza di accesso è stata riscontrata in data con nota protocollo n.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il, disoccupato, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti relativi "*al concorso pubblico per esami per la copertura di n posto di, cat*" e segnatamente "*degli elaborati di 1); 2); 3); 4); tutti concorrenti del medesimo concorso*", in qualità di partecipante al concorso e per meglio tutelare i propri diritti ed interessi legittimi e per meglio comprendere i criteri di valutazione adottati.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

In data è pervenuta nota dell'Amministrazione in cui ha comunicato di aver trasmesso la documentazione richiesta dall'istante.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, preliminarmente, dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata la non attuale copertura dell'incarico nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/'90, e vista la nota dell'Amministrazione, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Questura

FATTO

Il Signor, avendo ricevuto in data comunicazione di avviso di procedimento amministrativo di revoca di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (P.S.L.P.), con contestuale rifiuto dell'istanza di aggiornamento datata e avendo svolto difese nel procedimento, chiedendo segnatamente il trasferimento della procedura amministrativa per competenza territoriale alla Questura di, rivolgeva il un'istanza di accesso alla Questura di diretta a conoscere le determinazioni adottate.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva il la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Società Agricola s.s.

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Forestale “.....” – Stazione Carabinieri Forestale di

FATTO

Il, sia in proprio che quale legale rappresentante di Società Agricola s.s., essendogli stato notificato il verbale di contestazione di preteso illecito amministrativo di cui all’art. 23 novembre 2006, n. 17, distinto dal n. Registro anno, deduceva di aver formulato all’Amministrazione resistente istanza di accesso *agli atti e ai documenti del procedimento e, in particolare, ma non a titolo esaustivo:*

- i) verbali di sommarie informazioni e comunque dichiarazioni, sotto ogni forma, rese da terzi in riferimento a quanto forma oggetto di contestazione, ivi compresa ogni eventuale relativa registrazione fonica o audiovisiva;*
- ii) elaborati grafici di qualunque natura e con qualsiasi strumento tecnico redatti dal personale operante della Stazione o, in ogni caso, acquisite agli atti di procedimento;*
- iii) riprese fotografiche –ivi comprese quelle satellitari– o audiovisive realizzate dal personale operante della Stazione o comunque estratte da banche dati o raccolte pubbliche o private ovvero, in ogni caso, sotto qualsiasi forma acquisite agli atti di procedimento;*
- iv) risultanze documentali della interrogazione di banche dati pubbliche o private o comunque di servizi informativi di qualunque genere;*
- v) verbali, relazioni, rapporti, annotazioni o altri atti, comunque denominati, redatti o formati per causa o in occasione dello svolgimento delle attività accertative, sia sui luoghi di interesse che in ogni altra sede; nonché, comunque, di ogni atto e documento richiamati dai precedenti o appartenenti al medesimo procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184.*

L’Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.

Il ricorrente impugnava il silenzio rigetto innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Non risulta agli atti della Commissione l’istanza di accesso e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa, nonché le parti a precisare se su sulla medesima istanza l’Amministrazione nel frattempo si sia pronunciata.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire la documentazione e le precisazioni, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente: Società Agricola s.s.

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Forestale “.....” – Stazione Carabinieri Forestale di
.....

FATTO

Il, sia in proprio che quale legale rappresentante di Società Agricola s.s., essendogli stato notificato il verbale di contestazione di preteso illecito amministrativo di cui all’art. 23 novembre 2006, n. 17, distinto dal n. Registro anno, deduceva di aver formulato all’Amministrazione resistente istanza di accesso *agli atti e ai documenti del procedimento e, in particolare, ma non a titolo esaustivo:*

- i) verbali di sommarie informazioni e comunque dichiarazioni, sotto ogni forma, rese da terzi in riferimento a quanto forma oggetto di contestazione, ivi compresa ogni eventuale relativa registrazione fonica o audiovisiva;*
- ii) elaborati grafici di qualunque natura e con qualsiasi strumento tecnico redatti dal personale operante della Stazione o, in ogni caso, acquisite agli atti di procedimento;*
- iii) riprese fotografiche –ivi comprese quelle satellitari– o audiovisive realizzate dal personale operante della Stazione o comunque estratte da banche dati o raccolte pubbliche o private ovvero, in ogni caso, sotto qualsiasi forma acquisite agli atti di procedimento;*
- iv) risultanze documentali della interrogazione di banche dati pubbliche o private o comunque di servizi informativi di qualunque genere;*
- v) verbali, relazioni, rapporti, annotazioni o altri atti, comunque denominati, redatti o formati per causa o in occasione dello svolgimento delle attività accertative, sia sui luoghi di interesse che in ogni altra sede; nonché, comunque, di ogni atto e documento richiamati dai precedenti o appartenenti al medesimo procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184.*

L’Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.

Il ricorrente impugnava il silenzio rigetto innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Non risulta agli atti della Commissione l’istanza di accesso e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa, nonché le parti a precisare se su sulla medesima istanza l’Amministrazione nel frattempo si sia pronunciata.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire la documentazione e le precisazioni, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

Il, premesso che pende avanti al Consiglio di Stato un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. /, con cui è stato annullato il diniego al riconoscimento della sua qualifica professionale di infermiere conseguita in, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti e documenti del citato procedimento amministrativo di riconoscimento della propria qualifica professionale di infermiera, conseguita in (procedimento n. /) ed in particolare *“alla specifica del conteggio delle ore di tirocinio clinico della propria formazione professionale quantificate nel detto decreto in complessive”*.

L'istanza di accesso veniva riscontrata solo parzialmente dal Ministero della Salute in data, che non inviava il conteggio delle ore di tirocinio, pur ammettendo *“che si era verificato un errore materiale nel conteggio delle ore di tirocinio clinico e che, di conseguenza, si rendeva necessario riportare l'intero dossier all'esame della Conferenza di Servizi del”*.

Avverso il suindicato parziale accoglimento dell'istanza di accesso, la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

Perveniva in data memoria dell'Amministrazione resistente che ha fatto presente di aver inviato copia dell'attribuzione del citato tirocinio, a seguito della Conferenza di Servizi del, con trasmissione della specifica del conteggio delle ore svolte di tirocinio clinico.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per la - Ambito territoriale di

FATTO

Il, in qualità di docente nella scuola secondaria di primo grado I.C. “.....” di (.....), presentava all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti *«che hanno determinato l’elenco degli aventi diritto e beneficiari del diritto allo studio, anno solare»*, l’istanza era motivata dal fatto che il ricorrente non risultava inserito nella graduatoria dei docenti ammessi a fruire nell’anno scolastico dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, nonché in quello degli esclusi.

L’Amministrazione resistente non dava risposta nei 30 giorni dalla richiesta.

Avverso tale silenzio rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti che riguardano direttamente l’istante e che, dunque, lo stesso ha diritto di ottenere in copia, per le ragioni indicate nell’istanza di accesso.

Viene, infatti, in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990.

Parte ricorrente vanta, altresì, un interesse endoprocedimentale all’accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/’90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione Provinciale di

FATTO

Il, quale delegato di, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti relativi al procedimento afferente alla domanda avanzata dalla stessa istante volta al riconoscimento della pensione di reversibilità; procedimento che non risultava concluso nei termini di legge e chiedeva che venisse indicato il responsabile del procedimento.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, quanto alla richiesta di accesso agli atti relativi al procedimento afferente alla domanda avanzata dalla stessa istante volta al riconoscimento della pensione di reversibilità, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accidente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Il ricorso è inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di rendere noto tale nominativo.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Dichiara per il resto inammissibile il ricorso, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di rendere noto il nominativo del responsabile del procedimento.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di e le province di e

FATTO

Il Sig. formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso ad una serie di documenti - specificamente indicati nell'istanza - relativamente ad immobili limitrofi a quello di sua proprietà.

L'istanza era finalizzata a conoscere, in particolare, l'esistenza di vincoli, ai sensi del Codice dei Beni Culturali gravanti sugli immobili, o sulla zona o sulla corte in cui essi sono ubicati.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente, lo stesso ricorrente ha dedotto ed allegato la nota con cui la Soprintendenza ha accolto la sua istanza di accesso rappresentando, tuttavia, la permanenza del suo interesse alla trattazione del ricorso per i seguenti motivi:

- “a) l'accesso deve essere ancora esercitato, sicché non è escludibile che l'organo periferico del MIC non frapponga ostacoli nel concreto al pieno e incondizionato accesso ai documenti richiesti;*
- b) nel provvedimento del Soprintendente non è indicato il termine entro il quale l'organo periferico doveva concludere il procedimento e i giorni di ritardo rispetto ad esso;*
- c) vi è interesse alla "statuizione" sulle spese di ricorso, in ragione del fatto che per espressa disposizione di legge a tale ricorso giustiziale si applicano le disposizioni del, speciale procuratore del sig.”.*

In data è pervenuta una ulteriore nota del ricorrente con, allegato, ulteriore riscontro della Soprintendenza che lo stesso non ritiene soddisfacente della sua istanza e nella quale emerge, in particolare, la indisponibilità di due pratiche richieste dall'istante.

DIRITTO

La Commissione, viste le note integrative del ricorso e le precisazioni delle parti - pervenute solo a ridosso della decisione – ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che parte ricorrente chiarisca e specifichi dettagliatamente i documenti ai quali intende accedere e che non risultano trasmessi dall'Amministrazione, la quale a sua volta è invitata a chiarire se la indisponibilità di alcuni documenti richiesti dipenda dalla loro inesistenza ovvero dalla necessità di eseguire ulteriori ricerche.

Nel frattempo sono interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: TIM S.p.A

FATTO

La Sig.ra formulava a Tim S.p.A. un'istanza di accesso diretta a conoscere la data in cui era stata effettuata la posa dei cavi telefonici per la linea a servizio dell'abitazione del Sig.

A sostegno dell'istanza ha dedotto che il Sig., suo vicino e confinante, avrebbe abusivamente interrato un tratto di corrugato nella sua proprietà al fine di installare la linea telefonica presso la propria abitazione.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sua istanza l'istante ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento della società ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, già individuato al momento della presentazione dell'istanza stessa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la

FATTO

Il Sig., avendo partecipato al concorso per l'immissione in ruolo di docente per la classe di concorso ed avendo sostenuto la prova scritta, non superandola, ha formulato un'istanza di accesso diretta alla estrazione copia della documentazione riguardante gli atti concorsuali, tra cui i verbali di correzione, di abbinamento, i criteri adottati, nonché gli atti relativi alla nomina e alla composizione della Commissione e della Sottocommissione.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il - Ufficio - Ambito territoriale di

FATTO

Il docente, deducendo di aver prodotto nei termini e secondo le modalità di legge la sua domanda di conferimento di incarichi annuali, risultando regolarmente inserita nella relativa graduatoria con punti (GPS di II fascia per la classe di concorso) e deducendo di aver riscontrato nei vari bollettini pubblicati dall'Amministrazione errori ed omissioni sulla propria posizione individuale, ha formulato un'istanza di accesso agli incarichi attribuiti ad altri docenti, che asserisce essere in posizione meno favorevole in graduatoria.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione dell'inserimento dell'istante nella pertinente graduatoria e della presentazione della domanda di conferimento dell'incarico ambito.

Sotto il profilo dell'interesse la ricorrente ha dedotto nella propria istanza di voler conoscere gli incarichi attribuiti ad altri docenti collocati nella medesima graduatoria, per potere tutelare la propria posizione.

Pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di - Ufficio Immigrazione

FATTO

Il cittadino, in pendenza di un procedimento di ricongiungimento familiare attivato dalla moglie, formulava in data alla Questura di un'istanza di accesso per acquisire la documentazione che era stata rappresentata come ostativa al rilascio del visto ed in particolare: 1) la documentazione relativa alla segnalazione di inammissibilità nel Sistema Informativo Schengen; 2) la documentazione che ha motivato e dato origine alla predetta segnalazione.

A sostegno dell'istanza ha dedotto la necessità di valutare il percorso difensivo più appropriato (impugnativa contro l'eventuale diniego alla richiesta del rilascio del visto, richiesta di cancellazione della segnalazione etc...).

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione dell'attivazione del procedimento di ricongiungimento familiare attivato dalla moglie dell'istante; inoltre, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione - Sezione

FATTO

Il ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata ad avere copia di tutti gli atti e documenti che sarebbero seguiti alla sua istanza di riesame dell'..... con la quale aveva contestato il mancato riconoscimento della causa di servizio in relazione ad una patologia da cui era affetto.

Avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha dedotto l'inammissibilità di quell'istanza di riesame, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha depositato una memoria nella quale ricostruisce la vicenda e rileva di aver definitivamente chiarito, con nota dell' allegata in atti, che non vi sono documenti amministrativi in relazione alla richiesta di riesame e che, pertanto, l'istanza di accesso non è accoglibile per inesistenza della documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato alla luce della nota pervenuta con cui l'Amministrazione dichiara l'inesistenza dei documenti richiesti.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di - UTC e Polizia Municipale

FATTO

L'Ing. ha formulato una richiesta di accesso (verbale al sopralluogo ed altri atti connessi) al Comune di, in relazione ad una pratica edilizia (permesso di costruire n. / del) riguardante la realizzazione di una superficie di parcheggio scoperto in Via angolo Via, condominio confinante con quello ove trova la sua proprietà.

Ha chiesto, altresì, gli atti relativi a presunti abusi commessi su unità immobiliari sempre collocate nel predetto Condominio, asseritamente imputabili ai relativi proprietari, nominativamente indicati.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, assumendo, altresì, che non sussisterebbe, in capo ai proprietari delle unità immobiliari interessate, la qualità di controinteressati.

DIRITTO

La Commissione, rilevata preliminarmente la propria competenza, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, ritiene il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, soggetti di cui l'istante conosce le generalità per averli indicati nella sua segnalazione al Comune.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza con la quale ha comunicato di aver rinunciato al ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto della sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, lamentando che la mancata presa d'atto di tale rinuncia sarebbe preclusiva della riproposizione della domanda.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto su tale istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile atteso che l'istanza del ricorrente, prodotta in atti, era diretta a conseguire la presa d'atto della rinuncia al ricorso avverso il provvedimento di diniego della cittadinanza e, pertanto, non era qualificabile come istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., a seguito della presentazione in suo favore di una domanda di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 103 del d.l 34/2020 formulava un'istanza di accesso alla Prefettura di per conoscere gli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., a seguito della presentazione in suo favore di una domanda di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020, formulava un'istanza di accesso alla Prefettura di per conoscere gli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di – Ufficio Cittadinanza

FATTO

Il Sig., a seguito della presentazione della domanda finalizzata alla concessione della cittadinanza italiana, formulava un'istanza di accesso alla Prefettura di per conoscere gli atti del relativo procedimento, attivato nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha depositato memoria rilevando che la pratica si trova in fase istruttoria e che il termine di conclusione del procedimento scadrà nel

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto delle informazioni fornite dalla Prefettura, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono comunque, allo stato, presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Centro Nazionale Accertamento Infrazioni

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della S.r.l., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso per acquisire copia dei seguenti documenti: "a) contratti di comodato d'uso per il Sistema che il Ministero ha intrattenuto ed intrattiene a far data ad oggi con i vari concessionari di pubblico servizio e gli enti che li hanno concessi, b) l'elenco e la localizzazione o l'indicazione della chilometrica dei relativi impianti di rilevamento transiti (Uel/Urv) e c) alloggiamento dei/del relativi/o server centrali/e".

La richiesta veniva supportata da articolata motivazione, argomentando l'accedente nel senso "che, la scrivente società è la produttrice ed unica proprietaria del software ad intelligenza distribuita di cui al sistema, sistema approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto n. il, meglio noto come ".....", ".....", "....." e suoi derivati tra cui il ".....", quest'ultimo tra l'altro-.....-..... ricadente sotto la tutela del brevetto della srl del, di cui la scrivente è tra l'altro concessionaria e licenziataria; - che, il sistema ad intelligenza distribuita, di ns. proprietà, consente il funzionamento del e suoi derivati, oltre attraverso il puntuale controllo e sanzionamento degli autoveicoli per eccesso di velocità, ma anche attraverso il monitoraggio - in continuo ed in ogni condizione di visibilità - dei transiti degli autoveicoli e pertanto viene utilizzato quale strumento per il supporto investigativo; - che, il Ministero, nel costituirsi presso il Tribunale di nel procedimento RG. /, depositava un contratto di comodato d'uso gratuito con la società spa per il sistema, datato apparentemente valido per solo portali e comunque privo degli elementi di registrazione (allegato 01); - che, l'art. 61, comma 1 della legge 120/2010 non contempla il "comodato d'uso gratuito" tra le fattispecie negoziali per l'utilizzo di sistemi automatici di controllo delle infrazioni per gli enti locali, ed allo scopo si allega chiaro parere del MIT n. 5887 del 22.10.2012 a firma Dott. Ing. (allegato 02); - che, con sentenza del Tribunale di n. / pubblicata il, sentenza che si allega (allegato 03), le società spa ed spa dopo un lungo processo non sono state in grado di dimostrare di essere proprietarie del software ad intelligenza distribuita dato in uso dalla srl a far data, che pertanto la srl può agire direttamente a tutela della propria privativa contro tutti gli utilizzatori del sistema, nessun pregio costituiscono eventuali manleve trattandosi di evidente illecito contrattuale ed extracontrattuale; - che, le società spa ed spa hanno proposto appello alla sentenza / del Tribunale di, presso la Corte di Appello di RG /, nessuna sospensiva è stata concessa e l'appello fonda su documentazione palesemente contraffatta e falsa; - che, la scrivente società il citava in giudizio questo il Ministero dell'interno al RG ed il il giudice dichiarava la contumacia dello stesso Ministero (allegato 04); - che, la Corte di Appello di, all'interno del procedimento RG. /, con

ordinanza del, riportandosi alle determinazioni del Giudice di prime cure, il 2 quale aveva respinto la domanda delle società spa ed spa, le quali hanno dichiarato di volersi avvalere di documentazione assolutamente non dirimente ai fini della dimostrazione della proprietà del diritto del software e tanto meno della - loro - dedotta inesistenza del credito vantato dalla srl, avendo comunque rilevato la falsità di detta documentazione, ha trasmesso al PM competente per le determinazioni del caso, si allega ordinanza (allegato 05); - che, la scrivente società, a seguito dell'invio degli atti al PM, ha provveduto ad emettere fattura tramite n. nei confronti del Ministero dell'Interno il giorno; - che, questo il Ministero dell'Interno il giorno, tramite sistema, rifiutava la fattura con la seguente motivazione: "20 - Operaz. non effettuata in favore del dest - Note: AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO NON RISULTANO CONTRATTI STIPULATI CON LA SOCIETA' NE E' STATA CHIESTA NESSUNA PRESTAZIONE ECONOMICA AL SOGGETTO EMITTENTE LA FATTURA".

A fronte della suddetta istanza di accesso, parte resistente in data ha dato seguito alla medesima accogliendola quanto ai documenti di cui alla lettera b) dell'istanza e rigettandola per la restante parte documentale.

In particolare, quanto ai documenti di cui alla lettera c), parte resistente ha dedotto che l'ubicazione dei server centrali costituisce informazione la cui divulgazione potrebbe arrecare rischi per la sicurezza e dunque l'accesso è escluso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. l), del D.M. 415/1994.

Quanto poi ai documenti di cui alla lettera a) della domanda ostensiva, rileva parte resistente che i controinteressati cui si riferiscono i dati contenuti nei relativi documenti (concessionari di pubblici servizi), informati dell'istanza di accesso, hanno fatto pervenire motivata opposizione basata sull'esistenza di segreti commerciali ed industriali da tutelare. Osserva altresì parte resistente, che dell'esistenza dei suddetti controinteressati era stata edotta parte ricorrente con comunicazione inviata a quest'ultima (unitamente ai controinteressati) in data

Contro tale parziale diniego la Società ricorrente ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo nelle proprie ragioni.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla S.r.l., la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento ai documenti di cui alla lettera a), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per omessa prova dell'avvenuta notifica ai controinteressati. Risulta, invero, che parte resistente già prima del diniego impugnato, aveva messo al corrente l'accedente dell'esistenza di soggetti controinteressati (..... S.p.A.; S.p.A.; Autostrada S.p.A.); soggetti, peraltro, la cui esistenza in astratto doveva ritenersi nota alla ricorrente medesima in ragione della natura dei documenti richiesti. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte della

ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi in parte qua inammissibile.

Quanto al diniego opposto con riferimento ai documenti di cui alla lettera *c*), considerato il motivo di diniego fondato sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, comma 1, lett. *l*), del D.M. 415/1994, applicabile al caso di specie, e tenuto conto che la Commissione non ha il potere di disapplicare disposizioni regolamentari, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *d*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006 ed in parte lo respinge.

Ricorrente:S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: S.p.A.

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della S.r.l., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso per acquisire copia dei seguenti documenti: *“copia dei contratti di acquisto, di manutenzione ed a quelli di comodato d'uso per il Sistema che spa ha sottoscritto a far data alla data della richiesta dell'accesso, congiuntamente ai contratti d'uso del sistema; si chiedeva inoltre l'elenco, la localizzazione o l'indicazione della chilometrica dei relativi impianti di rilevamento transiti (...../.....) e dove sono alloggiati i/il relativi/o server centrali/e. Per l'individuazione della documentazione, relativa ai contratti per l'uso con il Ministero dell'interno del sistema e suoi derivati per il tramite di gestori e/o concessionari di strade e autostrade, in particolare: - Contratti di acquisto e di manutenzione per i sistemi, sia in modalità e, che dal alla data di richiesta accesso; - indicazione (posizione gps o chilometrica) ed identificazione delle installazioni dei portali (...../.....) e relativo server centrale e server di servizio; - Contratti d'uso del sistema alla Polizia Stradale o alle Polizie locali”*.

La richiesta veniva supportata da articolata motivazione, argomentando l'accedente nel senso *“che, la scrivente società è l'ideatrice, la produttrice e quindi l'unica proprietaria del software ad intelligenza distribuita di cui al sistema, sistema approvato dal Ministero infrastrutture e Trasporti con decreto n..... il, meglio noto come “.....”, “.....”, “.....” e suoi derivati, tra cui il “.....” ed in uso ad spa, tra l'altro a seguito di aggiudicazione della gara*; - *che, il sistema ad intelligenza distribuita, di ns. proprietà, consente il funzionamento del e suoi derivati, oltre attraverso il puntuale controllo ed il sanzionamento degli autoveicoli per eccesso di velocità, anche attraverso il monitoraggio in continuo ed in ogni condizione di visibilità, pertanto viene utilizzato quale strumento per il supporto investigativo; - che, la Corte di Cassazione, Sezione, il giorno con sentenza n. ha confermato la validità del brevetto del*; - *che, il “.....”, tra l'altro, ricade proprio sotto la tutela del brevetto dellasrl, di cui la scrivente è concessionaria e licenziataria, disponendone pertanto tutela sia in sede amministrativa, sia in sede civile e sia in sede penale; - che, in data, con licitazione privata, spa acquisiva sistemi con dalla società spa; - che, in data, attraverso gara ristretta, spa aggiudicava la/..... alla società spa, acquisendo però di fatto sistemi, di cui si allega la richiesta di estensione approvazione ministeriale (allegato 01) e relativa approvazione (allegato 02); - che, la “velina” di cui alla sentenza n./..... della Corte d'Appello di Roma pubblicata il, che per comodità si allega (allegato 03), coprirebbe solo i sistemi con dalla violazione della privativa di cui al brevetto di cui sopra; - che, entrambi i (sia quelli con che quelli con) funzionano sempre grazie al sistema ad intelligenza distribuita della srl; - che, proprio per quanto ai punti precedenti, in data, spa inviava in*

pubblicazione il bando di gara a licitazione privata-....., questa volta per 2 “ACQUISIZIONE, CON ACCORDO QUADRO, DEL SISTEMA E APPARATI TECNOLOGICI DI VARIA TIPOLOGIA, DA INSTALLARE SULLA RETE S.P.A.”, concernente appunto una attività di appalto per la realizzazione ed omologazione in capo ad spa, in modalità di accordo quadro, del sistema; - che, la ricorrente società, con missiva inviata ad spa, il ricordava che il la Commissione Europea aveva adottato un piano di azione dell’Unione Europea sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Tale piano è stato predisposto, dalla Commissione Europea, per evitare i problemi sulle procedure di gara relativamente alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e della relativa violazione all’insaputa delle stazioni appaltanti; - che, dal la ricorrente società, su specifica sollecitazione della spa (società partecipata da spa tramite la spa fino a), in riferimento alla gara di cui al punto precedente, offriva ad un prezzo particolarmente vantaggioso l’adesione al per un sistema di rilevamento della velocità puntuale e media; - che, la ricorrente società, sempre su sollecitazione della spa, dava corso alla esecuzione delle attività installando proprie apparecchiature in modalità tramite partner certificato sulla (..... spa) e precisamente in località e, consegnando tutta la documentazione di allestimento dei portali del sistema oltre i manuali di utilizzo, provvedendo alla integrazione degli apparati di acquisizione immagine, vpn e trasmissione dati presso il server centrale, quest’ultimo con disponibilità presso la ns. struttura; il tutto predisposto e localizzando il server centrale con il logo spa sempre su sollecitazione della società spa, che provvedeva nei mesi di, e a test unitari e necessari per l’omologa; - che, la spa in data e, ci richiedeva la sottoscrizione di dichiarazioni tese a dimostrare il supporto della scrivente sulla gara per acquisizione del, giustificando il tutto con la necessità di ottenere l’ordine da spa e quindi poter procedere alla regolarizzazione dei pagamenti ormai scaduti; 3 - che, la gara a procedura ristretta - (Codice) per “l’acquisizione, con accordo quadro, del Sistema ed apparati tecnologici di varia tipologia, da installare sulla rete stradale S.p.A – è stata regolata con apposito accordo quadro con rogito dott., Notaio in, Repertorio N., Raccolta N.; - che, spa il emetteva Richiesta di prestazione n. / – Acquisizione Sistema; - che, con sentenza del Tribunale di n. / pubblicata il, sentenza che si allega (allegato 04), le società spa ed spa (oggi, spa) dopo un lungo processo non sono state in grado di dimostrare di essere proprietarie del software ad intelligenza distribuita dato in uso dalla srl a far data, che pertanto la srl può agire direttamente a tutela della propria privativa contro tutti gli utilizzatori del sistema, nessun pregio costituiscono eventuali manleve trattandosi di evidente illecito contrattuale ed extracontrattuale; - che, le società spa ed spa hanno proposto appello alla sentenza / del Tribunale di, presso la Corte di Appello di RG /, nessuna sospensiva è stata concessa e l’appello si fonda su documentazione palesemente contraffatta e falsa; - che in data ricevevamo missiva da parte del legale della spa, che per comodità si allega, nella quale viene indicato che nulla è dovuto dalla sua assistita in quanto non risulterebbe essere mai stata effettuata alcuna prestazione da parte della srl; - che, la Suprema Corte il deposita la sentenza n. /, nella quale descriveva in ogni sua parte i due sistemi conferma la centralità del sistema telematico di collegamento tra le stazioni di rilevamento transiti in funzione dell’accertamento della velocità media

mantenuta dai veicoli, calcolata avendo riguardo alla loro andatura riscontrata al termine del tratto stradale interessato, ossia il sistema ad intelligenza distribuita della srl; - che, la scrivente società il citava in giudizio sia spa, che il Ministero dell'Interno presso il Tribunale di procedimento RG. /, il, 4 il giudice dichiarava la contumacia del Ministero dell'Interno e con una ordinanza errata e sollecitata da, che risulta appiattita sulla tesi delle convenute spa ed spa, le quali nel costituirsi tra l'altro depositavano documentazione artefatta e falsa, il Giudice sospendeva il processo ai sensi art. 295 cpc; - che, la Corte di Appello di, all'interno del procedimento RG. /, con ordinanza del, riportandosi alle determinazioni del Giudice di prime cure, il quale aveva respinto la domanda delle società spa ed Autostrade spa, le quali hanno dichiarato di volersi avvalere di documentazione assolutamente non dirimente ai fini della dimostrazione della proprietà del diritto del software e tanto meno della loro - dedotta inesistenza del credito vantato dalla srl, avendo comunque rilevato la falsità di detta documentazione, ha trasmesso al PM competente per le determinazioni del caso, si allega ordinanza (allegato 05); - che, la scrivente società, a seguito dell'invio degli atti al PM di cui al punto precedente, ha provveduto ad emettere fattura tramite n. / nei confronti di spa il giorno; - che, spa ad oggi risulta essere ulteriormente inadempiente, non avendo effettuato il pagamento della fattura / del ed essendosi continuata a "mascherare" con larvata - quanto inutile - comunicazione, tramite il sistema, il giorno con un messaggio - "ahimè" - non contemplato dalla legge in materia e precisamente a quanto indicato nell'art.25 del DL n. 66/2014, pertanto nullo agli effetti del rifiuto; - che, questa società ricorrente al fine di circoscrivere la propria richiesta risarcitoria nei confronti dell'Ente, sia per l'illegittimo contrattuale che extracontrattuale, al fine di non essere eccessiva nella richiesta, ha necessità di individuare puntualmente tutti gli elementi necessari alla quantificazione del danno".

Non avendo ottenuto riscontro alla suddetta istanza di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, contro il silenzio rigetto formatosi la Società ricorrente ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, deducendo che i contratti richiesti con la domanda di accesso sono già depositati in un giudizio pendente tra le odierne parti e che la restante parte dell'istanza fa riferimento ad informazioni, peraltro già rilasciate dal Ministero dell'Interno a seguito di analoga domanda di accesso formulata dalla ricorrente.

Contro tale provvedimento la Società ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla S.r.l., la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento ai documenti contrattuali di cui all'istanza di accesso, tenuto conto dell'avvenuto deposito dei medesimi nel corso del giudizio pendente tra le parti, il ricorso deve dichiararsi improcedibile per cessata materia del contendere.

Deve dichiararsene invece in parte l'inammissibilità quanto alle informazioni circa *la localizzazione o l'indicazione della chilometrica dei relativi impianti di rilevamento transiti (...../.....) e dove sono alloggiati i/il relativi/o server centrali/e* trattandosi di richiesta di informazioni (peraltro in parte soddisfatta dal Ministero dell'Interno a seguito di analoga domanda di accesso) e non di richiesta di documenti amministrativi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara in parte improcedibile per cessata materia del contendere, ed in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento Militare di Medicina Legale –

FATTO

Il Sig., ex dipendente della Polizia di Stato attualmente in congedo per infermità sanitaria, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso all'atto di nomina della Commissione medica che lo aveva a suo tempo sottoposto a visita in occasioni e più precisamente in data,, e

La richiesta veniva motivata da ragioni difensive.

Parte resistente con nota dello scorso ha negato l'accesso, deducendo per un verso l'inesistenza dei documenti domandati, trattandosi di Commissione stanziale, e per altro verso opponendo la natura di atto interno dei provvedimenti di nomina che, *“in quanto tali, non possono far parte del carteggio personale degli utenti”*.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva confermando il diniego opposto al ricorrente. Nella seduta plenaria dello scorso, la Commissione rilevava la contraddittorietà del diniego impugnato nella parte in cui, da un lato, affermava l'inesistenza degli atti domandati e, dall'altro, respingeva l'istanza sulla base della loro natura di atti interni. La Commissione, pertanto, sospendeva la decisione chiedendo chiarimenti sul punto all'amministrazione resistente. Quest'ultima, con nota del ha dato seguito all'incombente istruttorio chiarendo, quanto all'atto di nomina che esso è inesistente mentre con riferimento agli atti interni, ha dato atto di aver consegnato al ricorrente due ordini del giorno dell'anno relativi alla designazione dei componenti la Commissione medica.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della nota di parte resistente e di cui alle premesse di fatto, osserva quanto segue.

Quanto al documento di cui l'amministrazione dichiara di non essere in possesso, il ricorso non può trovare accoglimento. Quanto, viceversa, ai documenti interni ostesi anche al ricorrente si chiede a quest'ultimo se essi siano soddisfattivi in parte del proprio interesse ad accedere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo respinge ed in parte chiede al ricorrente di chiarire quanto in parte motiva interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato alla Questura di in data istanza di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo del procedimento inerente il rinnovo della licenza di fucile ad uso venatorio, rispetto al quale era stato comunicato all'accedente il preavviso di rigetto da parte dell'amministrazione resistente.

L'amministrazione ha negato l'accesso con nota del, ritenendo i documenti sottratti all'accesso siccome contenenti dati riservati.

Alla predetta nota il Sig. ha replicato reiterando l'istanza di accesso in data, A fronte di tale reiterazione l'amministrazione ha confermato il proprio precedente diniego, con nota dello scorso, Di talché in data il Sig. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva la tardività del gravame. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il primo diniego è stato comunicato in data ed il termine per la proposizione del ricorso, pertanto, è spirato in data, mentre il ricorso reca la data del e dunque oltre i termini di legge concessi. Peraltro, la nota dell'..... dell'amministrazione resistente e di cui alle premesse in fatto, risulta essere meramente confermativa del primigenio diniego e dunque, in quanto tale, inidonea a riaprire i termini per l'impugnativa.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

FATTO

L'Avv., in proprio, riferisce di aver presentato in data domanda di accesso ai seguenti documenti: *“1. invio a mezzo pec e su supporto informatico dei curricula e di tutte le altre informazioni valutate dalla Commissione di valutazione in ordine ai candidati ritenuti idonei ed inviati alla regione per i soli profili cui lo scrivente ha partecipato; 2. invio a mezzo pec e su supporto informatico degli atti della Commissione di valutazione, delle motivazioni, relazioni istruttorie, griglie o qualunque altra forma di valutazione scritta, comunque denominata, illustrativa dei criteri valutativi e/o di merito, partitamente individuati e valutati, posti a base dei provvedimenti amministrativi assunti per le dette selezioni; 3. preciso ed inequivoco chiarimento sulla funzione e rilevanza, comunque nominata ed individuata, per i suddetti fini selettivi del codice, per come noto contenente dati super-sensibili, ricavato in automatico e senza previo consenso degli interessati, dal sistema informatico del sito dal codice fiscale dei candidati e presente in prima pagina del curriculum”*.

L'interesse ad accedere specificato dall'istante consisteva nell'aver preso parte alle procedure di valutazione di che trattasi e nella necessità di valutare l'opportunità di esperire azioni a propria tutela.

Parte resistente, con nota del u.s. ha riscontrato l'istanza di accesso, deducendo di aver trasmesso alle singole Regioni, per ciascun avviso di interesse: *“a) l'elenco dei candidati pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste, completato da ulteriori candidati al fine di assicurare il rispetto della parità di genere secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 80 del 2021 e dall'articolo 4, comma 6, del citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 ottobre 2021; b) l'elenco dei “codici-candidatura” corrispondenti alle domande di tutti i professionisti ed esperti che si sono candidati per gli avvisi relativi a ciascuna Regione, onde consentire una completa visibilità delle candidature complessivamente pervenute. Inoltre, sono stati resi disponibili gli elenchi contenenti tutte le candidature e i relativi curricula vitae, raccolti per singolo avviso. Gli elenchi generati dal Portale sono stati ordinati secondo i criteri definiti dal richiamato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 ottobre 2021”*. Quanto alla funzione e rilevanza del codice QR, poi, parte resistente ha chiarito che esso contraddistingue la candidatura all'atto della registrazione al portale Inpa.gov.it.

Contro tale nota, ritenuta di diniego dall'Avv., questi ha adito in termini la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso, la Commissione dichiarava in parte inammissibile il ricorso, siccome riferito ad informazioni e non a documenti amministrativi, ed in parte – quanto ai documenti di cui alle lettere a e b – chiedeva all'amministrazione di chiarire se ne fosse o meno in possesso.

Parte resistente con nota dello scorso ha chiarito di essere in possesso dei detti documenti che tuttavia non sarebbero stati richiesti dal ricorrente, dichiarandosi comunque disponibile ad ostenderli ove richiesti. In data è altresì pervenuta nota integrativa al ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'Avv., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota di adempimento istruttorio di cui alle premesse in fatto, il ricorso merita di essere accolto, atteso che i documenti di cui alle lettere a e b dell'istanza di accesso risultano già domandati e dunque non vi è motivo di onerare il richiedente di formulare una nuova istanza in tal senso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce quanto segue.

In data u.s. il Sig. ha presentato all'Agenzia resistente, domanda di accesso preordinata al rilascio di copia delle dichiarazioni dei redditi della figlia maggiorenne per gli anni dal al, oltre alle eventuali dichiarazioni integrative e/o correttive.

La richiesta di accesso era sorretta da finalità difensive, atteso che l'accedente ha dichiarato che la documentazione domandata doveva ritenersi funzionale al promovimento di azione giudiziale per la modifica delle condizioni di divorzio con specifico riferimento all'obbligo di mantenimento della figlia controinteressata. Obbligo che, nelle suddette condizioni di divorzio, veniva posto a carico del padre sino al raggiungimento da parte della ragazza dell'autosufficienza economica.

Parte resistente, con nota del, ha negato l'accesso adducendo la seguente motivazione: *“In relazione ai documenti relativi alla signora, viene a mancare il presupposto dell'attualità dell'interesse all'accesso in considerazione della documentata cessazione dell'obbligo contributivo nei confronti della stessa. L'opposizione risulta inviata all'istante direttamente dall'opponente, ed alla stessa si rinvia per i contenuti. Per i medesimi motivi risulta inoltre prevalente il diritto alla riservatezza dei dati personali dell'opponente”*.

Contro tale parziale diniego il Sig. ha adito la Commissione, notificando il ricorso alla controinteressata, Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Nel proprio atto introduttivo il Sig. contesta i motivi di diniego deducendo che comunque, in disparte il profilo della documentata cessazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento, residuerebbe in capo a lui l'interesse ad agire per ottenere una sentenza dichiarativa della cessazione dell'obbligo di che trattasi.

Il motivo appare fondato, essendo principio consolidato in materia di accesso ai documenti che la strumentalità dei documenti rispetto all'azione che si intende esperire deve essere valutata in astratto e che l'amministrazione non può spingersi a formulare valutazioni sulla fondatezza dell'azione medesima.

Pertanto, sussistendo un interesse qualificato all'accesso, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato nazionale del lavoro – Sede di

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante della Casa Famiglia, a seguito di ispezione dell'amministrazione resistente, in data ha richiesto all'Ispettorato resistente l'accesso ai verbali contenenti le dichiarazioni dei seguenti dipendenti:,,,,,, motivando la richiesta con "finalità di verifica" del verbale ispettivo.

Parte resistente ha negato l'accesso in data, deducendo che i documenti erano stati acquisiti nell'ambito di un'attività di indagine i cui esiti sono stati comunicati all'Autorità giudiziaria.

Contro tale diniego il Sig. ha adito l'Ispettorato che, per competenza, ha trasmesso l'istanza di riesame alla Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo ai Sigg.ri,,,,,, cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato alla questura resistente in data e istanza di accesso ai documenti relativi al nulla osta al reingresso nel territorio italiano dell'accedente. Avendo ottenuto solo una risposta interlocutoria in cui si dava atto che il suddetto nulla osta era stato domandato in data, in data il Sig. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale da atto che il nulla osta al reingresso è stato adottato e comunicato al ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.
Tenuto conto della nota della Questura di e del nulla osta al reingresso adottato, si rileva l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

L'avv., in proprio e nella qualità di dipendente del Ministero resistente, riferisce di aver preso parte alla procedura per interpello per la ricerca di personale per il coordinamento e l'attuazione dei progetti nell'ambito del PNRR. In data e, l'odierno ricorrente ha formulato istanza di accesso rispettivamente all'attestato di servizio presso l'Unità di PNRR ed alla nota del del Segretario Generale con la quale si rendevano noti gli esiti dell'interpello e relativi resoconti.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, contro il silenzio formatosi il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto dell'avvenuta presa di servizio di personale, tra cui l'avv. e di non essere in possesso di attestati di servizio e degli altri documenti domandati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto della memoria di parte resistente e dell'inesistenza dei documenti richiesti (quanto a resoconti e attestati di servizio), il ricorso non può trovare accoglimento.

Non avendo fornito riscontro in merito alla comunicazione del del, che sicuramente è detenuta da parte resistente, in parte qua il ricorso merita di essere accolto sussistendo al riguardo un interesse qualificato all'ostensione in capo all'avv.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in parte motiva, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

L'avv., in proprio e nella qualità di dipendente del Ministero resistente, riferisce di aver preso parte alla procedura per interpello per la ricerca di personale per il coordinamento e l'attuazione dei progetti nell'ambito del PNRR. In data e, l'odierno ricorrente ha formulato istanza di accesso rispettivamente all'attestato di servizio presso l'Unità di PNRR ed alla nota del del con la quale si rendevano noti gli esiti dell'interpello e relativi resoconti.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, contro il silenzio formatosi il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto dell'avvenuta presa di servizio di personale, tra cui l'avv. e di non essere in possesso di attestati di servizio e degli altri documenti domandati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto della memoria di parte resistente e dell'inesistenza dei documenti richiesti (quanto a resoconti e attestati di servizio), il ricorso non può trovare accoglimento.

Non avendo fornito riscontro in merito alla comunicazione del del, che sicuramente è detenuta da parte resistente, in parte qua il ricorso merita di essere accolto sussistendo al riguardo un interesse qualificato all'ostensione in capo all'avv.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in parte motiva, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute; Ministero dell'Istruzione; Ordine dei Medici; AIFA; Federfarma

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato in data u.s. alle amministrazioni resistenti istanza di accesso ad una serie considerevoli di documenti relativi alla diffusione della Sars-Cov 2. In particolare, dopo aver premesso una serie di considerazioni sulla predetta patologia, ha chiesto di poter accedere ai seguenti documenti: dati statistici di mortalità generica su scala nazionale riferiti agli anni (o alla media-.....), e; dati statistici di mortalità su scala nazionale riferiti agli anni (o alla media-.....), e, suddivisi per annualità, età, causa di morte e patologie pregresse; dati relativi al numero dei soggetti al di sotto dei anni confluiti ai posti letti di terapia intensiva suddivisi per annualità, età, causa di morte e patologie pregresse; dati grezzi di farmacovigilanza passiva e attiva e di efficacia della vaccinazione suddivisi per annualità, tipologia effetto e/o evento, età; dati di sperimentazione clinica sull'efficacia dei vaccini; documenti di letteratura scientifica sul rapporto costi/benefici delle vaccinazioni.

La richiesta veniva motivata dall'istante al fine di conoscere le motivazioni e le ragioni di natura scientifica che dovrebbero porsi alla base delle regole in ambito vaccinale e ciò nella sua veste di padre di due figli minori ed in ragione delle limitazioni poste al normale svolgimento della personalità dei minori medesimi connesse alle regole vaccinali.

Il Ministero della Salute ha negato l'accesso con nota del, menzionata dal ricorrente ma non allegata al ricorso. Le restanti amministrazioni, viceversa, non hanno dato riscontro alla domanda nei trenta giorni successivi.

Pertanto, contro il diniego espresso ed i silenzi rigetto formati, il ha adito in termini la Commissione.

Federfarma ha depositato memoria difensiva deducendo di non possedere alcuno dei documenti domandati dal ricorrente. Il Ministero della Salute ha depositato memoria difensiva ribadendo le ragioni del diniego opposto. Anche AIFA ha depositato memoria difensiva instando per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Quanto al diniego opposto dal Ministero della Salute, tenuto conto che il ricorrente non ha depositato la nota di diniego del di cui pure fa menzione nel ricorso e contro cui pure è stato spiccato il ricorso, quest'ultimo deve essere dichiarato *in parte qua* inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184/2006.

Quanto al silenzio rigetto di Federfarma, tenuto conto della memoria da questa depositata e di cui alle premesse in fatto, non esistendo i documenti, il ricorso non può trovare accoglimento.

Parimenti è a dirsi per i restanti dinieghi silenziosi rispetto ai quali, tenuto conto dell'ampiezza dell'istanza di accesso e della genericità della motivazione, l'accesso esercitato si configura alla stregua di un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, come tale non consentito dalla normativa in materia di accesso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184/2006, in parte inammissibile perché avente ad oggetto un controllo generalizzato dell'amministrazione ed in parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Ufficio Cittadinanza

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., a seguito di presentazione in data di domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana, ha inoltrato in data all'amministrazione resistente un'istanza chiedendo quanto segue: *“di essere informato quale sia il concreto significato della dicitura “pratica riservata” ovvero se viene a indicare che all'interno del fascicolo sono contenuti documenti con la classifica “riservato” ai sensi della legge 124/2007; se così fosse, di indicare la data in cui è stata apposta la classifica di “riservato” sui documenti, da parte di quale organo o ente, attesa la declassifica automatica trascorsi 5anni, prevista dalla legge 124/2007; se ci fossero documenti inseriti all'interno del fascicolo esclusi dal diritto di accesso in quanto risultano tra la categoria di documenti di cui all'art.24 della legge 241/1990, oppure oggetto della classifica di segretezza “riservato” ancora vigente, si chiede di voler permettere la visione di tutto il resto del fascicolo”.*

L'amministrazione non ha riscontrato la domanda di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto il Sig. ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che la richiesta di accesso formulata dall'odierno ricorrente ha ad oggetto, in parte, l'intero fascicolo riferito all'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana e che è orientamento consolidato di questa Commissione che in tali casi il richiedente abbia diritto ad estrarre copia di quanto in tale fascicolo contenuto, il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Quanto viceversa alle altre richieste, avendo le stesse ad oggetto informazioni e non documenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato nel mese di istanza di emersione ex art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, attualmente pendente presso lo Sportello Unico della Prefettura resistente.

Successivamente, in data, il Sig. presentava domanda di accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo aperto a seguito del deposito della predetta istanza di emersione nonché ad informazioni relative allo stato del medesimo.

Non avendo ottenuto riscontro alla predetta richiesta di accesso nei trenta giorni successivi, in data, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che la richiesta di accesso formulata dall'odierno ricorrente ha ad oggetto la documentazione contenuta nel fascicolo aperto a seguito del deposito della istanza di emersione e che è orientamento consolidato di questa Commissione che in tali casi il richiedente abbia diritto ad estrarre copia di quanto in tale fascicolo contenuto, il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Quanto, viceversa, alla richiesta di informazioni sullo stato del procedimento, trattandosi appunto di richiesta di informazioni e non di documenti amministrativi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: – Filiale Italiana

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Transizione Ecologica

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Filiale Italiana, riferisce quanto segue.

Verso la fine di del, la Società ha appreso dalla stampa nazionale la notizia dell'intervenuta firma di un accordo tra il MITE e la società, con parere favorevole dell'....., in relazione al mantenimento e miglioramento del sistema di barrieramento idraulico presente presso il Sito.

Dalle varie notizie apparse sui media nazionali e locali, l'esponente ha appreso che: a) l'intervenuta firma dell'Accordo vede come parte attiva nel mantenimento (e miglioramento) del sistema di barrieramento idraulico e nell'attività di smantellamento di almeno una parte del sito industriale; b) lungi dall'interrompere l'attività di gestione e mantenimento del barrieramento idraulico, investirà (o meglio, ha già investito, stando agli articoli di stampa) il significativo importo di Euro (cui si dovrebbe aggiungere un ulteriore), che sarà destinato alle attività più urgenti per la messa in sicurezza e per il potenziamento della barriera idraulica e poi anche a copertura, almeno parziale, dei costi di smantellamento del sito; c) il barrieramento verrà rafforzato per effetto della realizzazione di due nuovi pozzi per l'emungimento dell'acqua, collocati in posizione strategica, nonché della sostituzione di alcuni filtri, il tutto al fine di rendere più efficiente il sistema.

In conseguenza di ciò, in data, trasmetteva al MITE e all'..... un'istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 24, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("L. n. 241/1990") e alle Informazioni Ambientali ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, richiedendo l'ostensione di documentazione e informazioni inerenti al summenzionato Accordo.

Tale istanza trovava fondamento nella necessità di poter esercitare appieno la difesa della propria posizione soggettiva nell'ambito del giudizio instaurato da, volto all'accertamento della solidarietà passiva – da ricondurre unicamente alle norme codicistiche in materia di scissioni societarie e di allocazione dei debiti – tra S.p.A. (fusa per incorporazione in nel) e medesima rispetto alle eventuali responsabilità ambientali di cui dovesse essere chiamata a rispondere in relazione ai siti di, e per le attività industriali ivi svolte dalle società del Gruppo

Nell'ambito di tale giudizio, invero, la ha disposto accertamenti in merito all'estensione della contaminazione del Sito riconducibile al Gruppoed agli interventi necessari per il ripristino senza

considerare la contaminazione di recente scoperta dall'..... riconducibile all'attività di, nonché agli interventi dalla stessa programmati/effettuati sul Sito.

In data, con nota prot, riscontrava l'Istanza demandando al MITE un riscontro sui documenti richiesti, sottolineando che qualsiasi parere reso dall'..... fosse da considerarsi "endoprocedimentale" e, dunque, da ricondurre alla competenza del MITE.

In data, il MITE integrava il contraddittorio con e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di, individuate come controinteressate con riferimento all'Istanza e da ultimo, con nota prot. del, il MITE concedeva parzialmente il chiesto accesso, ammettendolo con riferimento alla sola acquisizione di una parte della documentazione richiesta, negando l'accesso ai restanti documenti sulla scorta della seguente motivazione: *"trattasi di documenti contenenti proposte progettuali in fase di elaborazione e coperte da segreto industriale per ragioni di tutela del know/now e di salvaguardia del diritto di autore"*.

In particolare, con la menzionata nota del u.s. parte resistente ha osteso i seguenti documenti: *"nota S.r.l. in liquidazione contenente "Proposta di realizzazione di nuovo impianto di barriera idraulico" (prot. n. / del), priva dei relativi allegati; nota contenente "Adesione con pareri favorevoli" (prot. n. / del), priva dei relativi allegati"*.

Contro tale parziale diniego la Società ha adito in termini la Commissione, riferendo di aver notificato il ricorso alla controinteressata Parte resistente ha depositato memoria difensiva confermando il proprio provvedimento di parziale diniego. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, data l'incertezza sulla regolarità della notifica effettuata nei confronti della controinteressata, invitava parte ricorrente a chiarire e comprovare che gli indirizzi contenuti nelle ricevute di accettazione e consegna allegati al ricorso fossero effettivamente riferibili alla suddetta Società, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte ricorrente ha dato seguito all'incombente istruttorio, depositando documentazione da cui si ricava che in effetti l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica è riferibile alla suddetta Società.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla – Filiale Italiana, la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto dell'adempimento istruttorio ad opera della ricorrente e di cui si è dato conto nelle premesse in fatto, nel merito deve rilevarsi che nel caso di specie l'amministrazione, come dedotto anche nella memoria difensiva depositata, considerata la complessità della vicenda e l'opposizione della controinteressata che ha fatto valere la tutela di propri segreti commerciali ed industriali che sarebbero stati lesi da un'ostensione integrale della documentazione richiesta, ha dato seguito alla domanda

subordinata formulata dalla controinteressata e consistente nell'ostensione dei soli documenti relativi alla proposta ed all'accettazione privi degli allegati tecnici.

Questa Commissione, viceversa e come dedotto anche da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente procedimento, ritiene che i contrapposti interessi in gioco possano utilmente essere contemperati ostendendo la documentazione richiesta dalla ricorrente con oscuramento dei dati relativi ai segreti commerciali ed industriali della controinteressata.

Ciò premesso e tenuto conto che l'accesso per cui è ricorso è sorretto da evidenti finalità difensive, dato il contenzioso ancora in essere e la rilevanza economica del medesimo, ferme restando le limitazioni di cui sopra, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato dal Dott., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: “a) avviso di rettifica e liquidazione n. Atto n., in formato digitale e relativa notifica; b) copia del verbale di contraddittorio del prot. n., citato a pagina 3 dell’avviso in questione; c) attestazione del sistema di gestione documentale (registro di protocollo); d) attestazione della data di opposizione della firma da parte del sottoscrittore dell’avviso di rettifica e liquidazione; e) delega di firma conferita al Direttore dell’Ufficio,, dal Direttore Provinciale (prot. n. del)”.

L’istanza veniva motivata in ragione di finalità difensive.

Parte resistente con nota del concedeva l’accesso con riferimento ai documenti di cui alle lettere b) e d), mentre con riferimento ai documenti di cui alla lettera a) rilevava che la richiesta “non può trovare accoglimento, posto che l’avviso di rettifica e liquidazione non è nativo digitale, ma trattasi di documento analogico sottoscritto con firma autografa, a lei regolarmente notificato e, pertanto, già in suo possesso”.

Parimenti quanto al punto e), parte resistente ha negato l’accesso osservando che “la richiesta di cui al punto e), trattandosi anche in questo caso di un documento in suo possesso, per il quale non è stata dimostrata la connessione con le finalità difensive”.

Quanto ai documenti di cui alla lettera c) l’amministrazione osservava che la richiesta “non può essere qualificata come accesso ai documenti amministrativi, in quanto afferente al rilascio di una “dichiarazione della parte”, e non di un documento detenuto stabilmente da questa Amministrazione”.

A fronte di tale nota di riscontro l’odierno ricorrente chiedeva di quantificare i costi dell’accesso e con successiva richiesta del si doleva dell’emissione in forma cartacea dell’atto impositivo.

In data il Sig. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver trasmesso in data in forma telematica i documenti per i quali aveva acconsentito l’accesso e deducendo che le doglianze successive al provvedimento di parziale accoglimento debbano essere considerate inconferenti e comunque non tempestive rispetto al provvedimento del

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Quanto ai documenti di cui alle lettere b) e d) tenuto conto dell'invio al ricorrente dei medesimi, il ricorso deve dichiararsi improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Quanto ai restanti documenti si osserva che, premessa la difficoltà di comprensione delle censure mosse dal ricorrente, il ricorso è tardivo essendo comunque riferito ad un provvedimento emesso e comunicato in data mentre il ricorso reca la data del e dunque oltre il termine di trenta giorni per la sua proposizione spirato in data

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte lo dichiara irricevibile ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata dal Dott., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: *“a) avviso di rettifica e liquidazione n. Atto n., in formato digitale e relativa notifica; b) copia del verbale di contraddittorio del prot. n., citato a pagina 3 dell’avviso in questione; c) attestazione del sistema di gestione documentale (registro di protocollo); d) attestazione della data di opposizione della firma da parte del sottoscrittore dell’avviso di rettifica e liquidazione; e) delega di firma conferita al Direttore dell’Ufficio,, dal Direttore Provinciale (prot. n. del)”*.

L’istanza veniva motivata in ragione di finalità difensive.

Parte resistente con nota del concedeva l’accesso con riferimento ai documenti di cui alle lettere b) e d), mentre con riferimento ai documenti di cui alla lettera a) rilevava che la richiesta *“non può trovare accoglimento, posto che l’avviso di rettifica e liquidazione non è nativo digitale, ma trattasi di documento analogico sottoscritto con firma autografa, a lei regolarmente notificato e, pertanto, già in suo possesso”*.

Parimenti quanto al punto e), parte resistente ha negato l’accesso osservando che *“la richiesta di cui al punto e), trattandosi anche in questo caso di un documento in suo possesso, per il quale non è stata dimostrata la connessione con le finalità difensive”*.

Quanto ai documenti di cui alla lettera c) l’amministrazione osservava che la richiesta *“non può essere qualificata come accesso ai documenti amministrativi, in quanto afferente al rilascio di una “dichiarazione della parte”, e non di un documento detenuto stabilmente da questa Amministrazione”*.

A fronte di tale nota di riscontro l’odierna ricorrente chiedeva di quantificare i costi dell’accesso e con successiva richiesta del si doleva dell’emissione in forma cartacea dell’atto impositivo.

In data la Sig.ra ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver trasmesso in data in forma telematica i documenti per i quali aveva acconsentito l’accesso e deducendo che le doglianze successive al provvedimento di parziale accoglimento debbano essere considerate inconferenti e comunque non tempestive rispetto al provvedimento del

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Quanto ai documenti di cui alle lettere b) e d) tenuto conto dell'invio al ricorrente dei medesimi, il ricorso deve dichiararsi improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Quanto ai restanti documenti si osserva che, premessa la difficoltà di comprensione delle censure mosse dalla ricorrente, il ricorso è tardivo essendo comunque riferito ad un provvedimento emesso e comunicato in data mentre il ricorso reca la data del e dunque oltre il termine di trenta giorni per la sua proposizione spirato in data

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte lo dichiara irricevibile ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Parco Archeologico di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di specialista in restauro di monumenti, riferisce di aver presentato la propria candidatura per l'inserimento in una short list di professionisti esperti bandita dall'Ente resistente. Non avendo rinvenuto il proprio nominativo nell'elenco di coloro che erano entrati a far parte della suddetta lista, con istanza di accesso dello scorso ha formulato all'amministrazione resistente domanda di accesso ai verbali della commissione riferiti alla valutazione operata nei propri confronti ed ogni altro documento collegato.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, dando atto di un malfunzionamento della propria pec istituzionale da cui sarebbe derivato il mancato inserimento dell'odierno ricorrente nella short list di che trattasi, e di aver pertanto comunicato al ricorrente medesimo di reinviare la propria candidatura ai fini dell'inserimento in questione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto della nota del Parco Archeologico di e dell'invito a reinviare la propria candidatura, si rileva l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS sede di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso all'amministrazione resistente preordinata all'acquisizione dei documenti relativi al verbale unico di accertamento e notificazione del emesso da parte resistente nei confronti della Ditta, nonché alle dichiarazioni testimoniali rese nell'ambito del procedimento che ha poi dato luogo al suddetto verbale.

L'istanza di accesso veniva motivata dalla ricorrente in ragione dei danni patiti dalla medesima nel corso del rapporto lavorativo intercorso con la Ditta controinteressata e dunque anche delle finalità difensive che è sua intenzione esercitare.

Parte resistente con nota dello scorso, ha negato il chiesto accesso sulla scorta dell'opposizione manifestata dalla controinteressata che avrebbe rappresentato, tra l'altro, che il verbale di accertamento sarebbe stato consegnato direttamente alla ricorrente dal datore di lavoro, ed argomentando che le differenze retributive saranno comunque corrisposte alla ricorrente lavoratrice una volta accertate nella loro esatta misura e, infine, che l'accertamento ispettivo ha avuto ad oggetto il contenuto dei libri lavoro che per esigenze di riservatezza non possono essere ostesi.

Contro tale diniego la Sig.ra ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso al legale della controinteressata. Quest'ultima ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Anche parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo che il verbale sarebbe stato già consegnato alla ricorrente e che gli altri documenti, in particolare i libri lavoro, attenendo al rapporto tra datore di lavoro ed INPS, non sarebbero accessibili se non su autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

La circostanza dedotta sia dalla controinteressata che da parte resistente per cui il Verbale sarebbe stato già consegnato alla ricorrente, non costituisce motivo assoluto di diniego, atteso che ben potrebbe la ricorrente, anche a seguito dell'eventuale (e non comprovata) consegna, averlo smarrito e dunque avere un interesse qualificato al suo rilascio. Pertanto, *in parte qua*, il ricorso è meritevole di accoglimento atteso l'indiscusso l'interesse della ricorrente al documento di che trattasi.

Quanto ai libri lavoro, non espressamente domandati dalla ricorrente, si invita quest'ultima a chiarire se i medesimi sono di suo interesse, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Si rileva poi che quanto alle dichiarazioni testimoniali rese e pure richieste dalla ricorrente, parte resistente non ha dedotto alcunché; pertanto, considerato che per tali documenti esistono controinteressati non noti alla ricorrente al momento della proposizione del ricorso, si invita parte resistente a notificare loro il ricorso interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo accoglie invitando parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte ed in parte invita parte ricorrente e parte resistente a dar seguito agli incumbenti istruttori di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Associazione Nazionale –

FATTO

Il Sig. riferisce di aver inoltrato all'Associazione resistente in data una missiva con la quale si doleva in modo alquanto confuso e decisamente poco comprensibile di eventi che lo avevano riguardato e, nei limiti di ciò che si è compreso, collegati ad una richiesta di tesseramento da parte dell'Associazione al fine di usufruire dei propri servizi.

Su tale base il Sig. si è rivolto alla Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso del Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è inammissibile sia per difetto di allegazione di una richiesta di accesso a documenti specifici e sia in virtù della circostanza che l'ente acceduto non è soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Associazione Nazionale –

FATTO

Il Sig. riferisce di aver inoltrato all'Associazione resistente in data una missiva con la quale si doleva in modo alquanto confuso e decisamente poco comprensibile di eventi che lo avevano riguardato e, nei limiti di ciò che si è compreso, collegati ad una richiesta di tesseramento da parte dell'Associazione al fine di usufruire dei propri servizi.

Su tale base il Sig. si è rivolto alla Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso del Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è inammissibile sia per difetto di allegazione di una richiesta di accesso a documenti specifici e sia in virtù della circostanza che l'ente acceduto non è soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di dipendente dell'amministrazione penitenziaria, riferisce di aver presentato in data richiesta di accesso ad una relazione redatta dal Comandante di reparto e riguardante la propria persona al fine di rendere le adeguate giustificazioni. L'odierna ricorrente riferisce altresì che in data l'amministrazione ha negato l'accesso, non allegando tuttavia il provvedimento di diniego. Pertanto in data la Sig.ra ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva allegando il provvedimento di diniego e deducendo che non sussiste alcun contesto o procedimento nell'ambito del quale siano state richieste giustificazioni all'odierna ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che la ricorrente non ha depositato la nota di diniego del di cui pure fa menzione nel ricorso e contro cui, in concreto, è stato spiccato il ricorso, ma che la stessa nota è stata depositata dall'amministrazione resistente si rileva che, qualora, come sembra, la relazione oggetto della richiesta ostensiva sia riferita alla persona della ricorrente, questa ha comunque diritto di accedervi, in disparte ogni considerazione sulla assenza di strumentalità per come eccepita da parte resistente.

Per le suesposte ragioni il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., della polizia municipale del Comune di, ha presentato in data una richiesta al Comune medesimo, al fine di chiedere l'ostensione delle note n. e n., rispettivamente del e a firma dell'Avv. L'accedente ha chiarito che, avendo denunciato per ragioni personali l'Avv., anche per diffamazione, sussiste un interesse attuale e concreto ad accedere a tali note inviate dal legale all'Amministrazione comunale, per la tutela dei propri diritti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il Sig. si è rivolto alla Commissione affinché fosse riesaminato il caso. A tal fine ha ritualmente allegato prova della spedizione, mediante pec, di copia del ricorso al controinteressato, Avv., come previsto dall'art. 22, co. 1, lett. c) della L. n. 241/90 e dall'art. 12 del D.p.r. n. 184 del 2006 che, tuttavia, non ha fatto pervenire alcuna memoria.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, in via preliminare, riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso, per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento della Regione del locale Difensore Civico, ed osserva quanto segue.

Il Sig. ha motivato l'istanza d'accesso con la circostanza che, avendo denunciato per ragioni personali l'Avv., anche per il delitto di diffamazione, vi sarebbe un interesse attuale e concreto ad accedere a tali note inviate dal legale all'Amministrazione comunale, per tutelare i propri diritti. Tuttavia, nessun riferimento viene fatto al contenuto di tali note e, quindi, non è dato comprendere se sussista o meno il nesso di strumentalità tra i documenti oggetto della richiesta e gli interessi difensivi dedotti, come prescritto dall'art. 22, comma 1), lett. b della Legge 241/90.

D'altra parte, poiché anche il silenzio serbato dall'Amministrazione non agevola la Commissione nel valutare la richiesta di riesame, appare opportuno che, entrambe le parti, in un'ottica di leale collaborazione, e per quanto nelle rispettive possibilità, forniscano i chiarimenti richiesti in ordine al contenuto delle missive oggetto della richiesta d'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita le parti ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione di

FATTO

Il Sig. ha presentato, tramite il Dott., un'istanza d'accesso all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione di, domandando informazioni e documenti relativi ad un'iscrizione di ipoteca legale su alcuni immobili di sua proprietà. Il ricorrente ha chiarito di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico alla predetta iscrizione ipotecaria. Lamentando la formazione del silenzio rigetto, il Sig., rappresentato dal Dott., si è rivolto nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

Entrambe le Amministrazione adite hanno fatto pervenire delle memorie. L'Agenzia delle Entrate Riscossione di ha consentito l'accesso specificando che, per motivi tecnici, non è riuscita a rinvenire tutte le copie conformi agli originali di tutte le cartelle sottese al fascicolo d'ipoteca oggetto dell'istanza d'accesso. Invece, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di, ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto le cartelle di pagamento e le comunicazioni preventive d'iscrizione ipotecaria oggetto dell'accesso, non sono atti amministrativi in possesso dell'Agenzia delle Entrate, ma lo strumento con cui l'agente della riscossione (ovvero Agenzia delle Entrate-Riscossione), notifica i ruoli emessi dagli enti creditori.

Per questi motivi, con decisione del, questa Commissione ha respinto il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di, in ragione del sussistente difetto di legittimazione passiva. Ha dichiarato, invece, il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in parte inammissibile *ex art. 22, comma 4, della legge 241/90*, laddove avente ad oggetto mere richieste di informazioni; in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere limitatamente ai documenti già ostesi e, per il resto, ha disposto con ordinanza istruttoria che l'Amministrazione adita fornisse indicazioni sugli ulteriori documenti oggetto di ricerca, disponendo *medio tempore* la sospensione dei termini, in pendenza del suddetto adempimento.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha inviato alla Commissione una comunicazione rilevando che, nonostante le approfondite ricerche effettuate, gli ulteriori documenti (avvisi di intimazione e le relative relate di notifica), non sono più nelle disponibilità dell'Agenzia delle Entrate.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente in cui dichiara di non detenere la documentazione richiesta per non averla rinvenuta, non può che respingere il ricorso stante l'inesistenza dei documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate riscossione di lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore

FATTO

La Sig.ra , insegnante dell'Istituto di Istruzione Superiore "....." di, ha presentato, una richiesta d'accesso volta a chiedere la copia autentica del documento prot. n. del (memorie del Consiglio di classe a.s. / contro la prof.); documento prot. n. del (lettera dei genitori degli alunni e contro la prof.). La ricorrente ha chiarito che tali documenti le sarebbero necessari per la sua tutela e difesa, essendo pendente un procedimento disciplinare a suo carico dinanzi al Giudice del Lavoro.

L'Istituto di Istruzione Superiore "....." di ha negato l'accesso richiesto, in ragione del diniego opposto dai controinteressati. Per queste ragioni la Sig.ra si è rivolta nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso, domandando, inoltre, all'Amministrazione acceduta di fornirle gli indirizzi dei controinteressati, ovvero di provvedere alla notifica del riesame ai controinteressati.

Pertanto, con decisione del, questa Commissione ha sospeso la decisione impugnata, invitando l'Amministrazione resistente a notificare la richiesta di riesame ai controinteressati, i cui nomi non erano noti alla ricorrente, previa sospensione dei termini di legge. Successivamente l'Amministrazione resistente ha comunicato di aver inviato il suddetto ricorso ai controinteressati in data con raccomandata A/R, e *brevi manu* nei confronti dei dipendenti in servizio, senza, tuttavia, allegare documentazione attestante tali adempimenti.

DIRITTO

Rileva preliminarmente questa Commissione che, con riguardo alla notifica ai soggetti controinteressati effettuata tramite raccomandata A/R, la mancata allegazione della documentazione attestante tale invio, non consente a questa Commissione di valutare la effettiva ricezione delle notifiche, né il decorso del termine per la proposizione di eventuali modifiche e/o opposizioni. Di talché, appare opportuno sospendere nuovamente la decisione impugnata, dichiarando interrotti i termini di legge nelle more di detto adempimento istruttorio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso invita l'Amministrazione resistente ad inoltrare la documentazione attestante la notifica del ricorso ai controinteressati; medio tempore i termini restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore “.....” di

FATTO

La Sig.ra, insegnante dell'Istituto di Istruzione “.....” di, in data, ha presentato due istanze d'accesso chiedendo di estrarre “*copia semplice ed autenticata del docum. Prot. n. del (segnalazione docente di) con ostensione integrale del nome del segnalante*”, nonché “*copia semplice ed autenticata del documento Prot. n. del (segnalazione docente di)*”. A sostegno della richiesta d'accesso la Sig.ra ha indicato la difesa della sua posizione giuridica in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare prot. n. /, oggetto di contenzioso dinanzi al Giudice del Lavoro.

L'Istituto scolastico acceduto ha respinto entrambe le richieste in data, sul presupposto della motivata opposizione dei controinteressati ed anche perché ha ritenuto che “*l'ostensione del nominativo non sia necessaria ai fini del diritto di difesa che la richiedente intende tutelare*”. In particolare, l'Amministrazione resistente ha affermato che “*le segnalazioni cui si riferisce la richiesta di accesso sono state il presupposto dal quale ha avuto origine una conseguenziale attività amministrativa a seguito della quale si è arrivati all'adozione di provvedimenti sanzionatori. Le suddette segnalazioni non possono pertanto a nostro avviso costituire oggetto di accesso agli atti, in quanto non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità tra la c.d. denuncia scaturente dalla segnalazione e l'atto finale adottato dalla pubblica amministrazione. Le segnalazioni sono, infatti, meramente atti sollecitatori dell'esercizio della funzione amministrativa di controllo e verifica che compete alla Pubblica Amministrazione. Solo la conoscenza degli atti relativi a quest'ultima fase soddisfano, di norma, l'interesse conoscitivo del richiedente*”. Inoltre, “*anche a voler prescindere dalla riservatezza degli autori delle segnalazioni che si rende necessario tutelare, nella fattispecie in questione emerge la sostanziale carenza di interesse alla conoscenza dei soggetti segnalanti, la cui identificazione non è funzionale ad esigenze difensive*”.

Avverso tali provvedimenti espressi di diniego la Sig.ra si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso, domandando inoltre all'Amministrazione acceduta di fornire i dati dei controinteressati, ovvero di notificare loro la richiesta di riesame. Pertanto, con decisione del la Commissione, dopo aver disposto preliminarmente la riunione dei gravami per connessione soggettiva ed oggettiva, ha sospeso la decisione impugnata, al fine di verificare l'avvenuto adempimento, da parte dell'Amministrazione resistente, della notifica del ricorso ai controinteressati, come prescritto dall'articolo 12, co. 2, del D.P.R. 184 del 2006. L'Amministrazione ha inviato delle memorie chiedendo il rigetto del riesame, insistendo per la legittimità del rifiuto opposto mediante oscuramento dei nomi.

Successivamente l'Amministrazione ha documentato l'avvenuta notifica della richiesta di riesame ai controinteressati, che non hanno fatto pervenire alcuna memoria.

DIRITTO

La ricorrente si è rivolta alla Commissione chiedendo il riesame del diniego dell'Amministrazione di concedere l'ostensione dei documenti senza l'oscuramento dei nomi dei soggetti che hanno fatto la segnalazione, da cui è scaturito il procedimento disciplinare prima, e l'irrogazione della relativa sanzione poi. La richiesta di riesame non può trovare accoglimento, poiché l'Amministrazione risulta aver correttamente temperato il diritto di accesso – di natura endoprocedimentale e difensiva dell'istante – con il diritto alla riservatezza dei minori i cui genitori hanno inoltrato segnalazioni a carico dell'insegnante.

Infatti, secondo l'orientamento costante di questa Commissione, viene in rilievo, in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti, l'esigenza di preservare l'identità di coloro che hanno reso dichiarazioni sul comportamento della docente e, di riflesso, quella dei loro figli minori, che potrebbero essere oggetto di possibili rivele, in quanto quotidianamente in contatto con la docente accusata. Inoltre, poiché i fatti contestati risultano sufficientemente circostanziati, il diritto di difesa dell'istante nell'ambito del procedimento disciplinare non risulta in alcun modo compromesso. Pertanto, laddove l'istanza d'accesso coinvolga in qualsiasi modo dei soggetti minori, nel bilanciamento tra contrapposti interessi, deve prevalere l'interesse a che i minori, dei quali la docente è ancora in carica, siano coperti dall'anonimato (e, quindi, anche i loro genitori), al fine di preservare, nell'ambiente scolastico, quel clima di necessaria serenità, funzionale al miglior apprendimento ed alla crescita personale degli allievi.

Nel caso di specie, invero, l'Amministrazione scolastica, sia pure con gli *omissis* indispensabili per non far identificare chi avesse reso le dichiarazioni, ha consentito l'accesso alla documentazione acquisita al fine di attivare il procedimento disciplinare, consentendo così alla docente di fornire ogni spiegazione ritenuta idonea a giustificare gli episodi che l'avevano vista diretta protagonista. Anche la giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto legittimo l'oscuramento dei dati anagrafici dei soggetti dichiaranti e di quelli comunque idonei a rivelare l'identità di tali soggetti, confermando “...*la sottrazione al diritto di accesso della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nella materia scolastica, tenuto anche conto delle peculiari esigenze di tutela dei soggetti minori, di cui sia stata segnalata la già compromessa serenità di rapporti con uno o più docenti, ancora in servizio nell'Istituto. È vero che, in generale, le necessità difensive - riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 Cost. - sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza dei soggetti terzi e in tal senso il dettato normativo richiede che l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti; tuttavia, la medesima norma - come successivamente modificata tra il*

2001 e il 2005 - specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili e giudiziari" (T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 12/10/2016, n. 346).

Resta, ovviamente, inteso che, nel caso in cui dagli stessi fatti originino ulteriori procedimenti giurisdizionali, nelle rispettive sedi competenti l'interessata avrà piena facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa e, nell'ambito delle regole di ciascun procedimento, potrà richiedere all'Autorità giudiziaria che siano rese note le generalità dei soggetti che hanno reso dichiarazioni a suo carico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riuniti preliminarmente i ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, li respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore “.....” di

FATTO

La Sig.ra, insegnante dell'Istituto di Istruzione “.....” di, ha presentato in data, tre istanze d'accesso all'Amministrazione indicata in epigrafe, chiedendo di estrarre “*copia semplice ed autenticata con ostensione integrale del nome del/ della segnalante e firmatario/a del docum. prot. n. del*”; “*copia semplice ed autenticata con ostensione integrale del nome del/ della segnalante e firmatario/a del docum. prot. n. del*”; nonché *copia semplice ed autenticata con ostensione integrale del nome del/ della segnalante e firmatario/a del docum. prot. n. del (verbale assemblea genitori classe del)*”. A sostegno della richiesta d'accesso la Sig.ra ha indicato la difesa della sua posizione giuridica in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare prot. n./....., oggetto di contenzioso dinanzi al Giudice del Lavoro, in seguito alle contestazioni disciplinari mosse proprio a seguito di tali segnalazioni.

Con provvedimento del, l'Istituto scolastico acceduto ha consentito l'accesso previo oscuramento dei nomi dei soggetti interessati, così respingendo l'esplicita richiesta della ricorrente di poter accedere ai documenti senza oscuramento dei nomi, sul presupposto della motivata opposizione dei controinteressati. L'Amministrazione ha inoltre ritenuto che “*l'ostensione del nominativo non sia necessaria ai fini del diritto di difesa che la richiedente intende tutelare*”, in quanto “*le segnalazioni cui si riferisce la richiesta di accesso sono state il presupposto dal quale ha avuto origine una conseguenziale attività amministrativa a seguito della quale si è arrivati all'adozione di provvedimenti sanzionatori. Le suddette segnalazioni non possono pertanto a nostro avviso costituire oggetto di accesso agli atti, in quanto non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità tra la c.d. denuncia scaturente dalla segnalazione e l'atto finale adottato dalla pubblica amministrazione. Le segnalazioni sono, infatti, meramente atti sollecitatori dell'esercizio della funzione amministrativa di controllo e verifica che compete alla Pubblica Amministrazione. Solo la conoscenza degli atti relativi a quest'ultima fase soddisfano, di norma, l'interesse conoscitivo del richiedente*”. Inoltre, “*anche a voler prescindere dalla riservatezza degli autori delle segnalazioni che si rende necessario tutelare, nella fattispecie in questione emerge la sostanziale carenza di interesse alla conoscenza dei soggetti segnalanti, la cui identificazione non è funzionale ad esigenze difensive*”.

Avverso tali provvedimenti espressi di diniego la Sig.ra si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso, domandando inoltre all'Amministrazione acceduta di fornire i dati dei controinteressati, ovvero di notificare loro la richiesta di riesame. L'Amministrazione ha inviato delle memorie chiedendo il rigetto del riesame, insistendo per la legittimità del rifiuto opposto mediante

oscuramento dei nomi; ha, inoltre, documentato l'avvenuta notifica della richiesta di riesame ai controinteressati, che non hanno fatto pervenire alcuna memoria.

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, dispone la riunione dei gravami per connessione soggettiva ed oggettiva e, nel merito, osserva quanto segue. La ricorrente si è rivolta alla Commissione con plurimi ricorsi, chiedendo il riesame dei dinieghi opposti dall'Amministrazione di concedere l'ostensione integrale dei documenti, cioè senza l'oscuramento dei nomi dei soggetti che hanno fatto le segnalazioni, da cui è scaturito il procedimento disciplinare prima, e l'irrogazione della relativa sanzione poi.

La richiesta di riesame non può trovare accoglimento, poiché l'Amministrazione risulta aver correttamente contemperato il diritto di accesso –di natura endoprocedimentale e difensiva dell'istante– con il diritto alla riservatezza dei minori i cui genitori hanno inoltrato segnalazioni a carico dell'insegnante.

Secondo l'orientamento costante di questa Commissione, viene in rilievo, in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti, l'esigenza di preservare l'identità di coloro che hanno reso dichiarazioni sul comportamento della docente e, di riflesso, quella dei loro figli minori, che potrebbero essere oggetto di possibili rivalse, in quanto quotidianamente in contatto con la docente accusata. Inoltre, poiché i fatti contestati risultano sufficientemente circostanziati, il diritto di difesa dell'istante nell'ambito del procedimento disciplinare non risulta in alcun modo compromesso. Pertanto, laddove l'istanza d'accesso coinvolga in qualsiasi modo dei soggetti minori, nel bilanciamento tra contrapposti interessi, deve prevalere l'interesse a che i minori, dei quali la docente è ancora in carica, siano coperti dall'anonimato (e, quindi, anche i loro genitori), al fine di preservare, nell'ambiente scolastico, quel clima di necessaria serenità, funzionale al miglior apprendimento ed alla crescita personale degli allievi.

Nel caso di specie, invero, l'Amministrazione scolastica, sia pure con gli *omissis* indispensabili per non far identificare chi avesse reso le dichiarazioni, ha consentito l'accesso alla documentazione acquisita al fine di attivare il procedimento disciplinare, consentendo così alla docente di fornire ogni spiegazione ritenuta idonea a giustificare gli episodi che l'avevano vista diretta protagonista. Anche la giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto legittimo l'oscuramento dei dati anagrafici dei soggetti dichiaranti e di quelli comunque idonei a rivelare l'identità di tali soggetti, confermando “...la sottrazione al diritto di accesso della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nella materia scolastica, tenuto anche conto delle peculiari esigenze di tutela dei soggetti minori, di cui sia stata segnalata la già compromessa serenità di rapporti con uno o più docenti, ancora in servizio nell'Istituto. È vero che, in generale, le necessità difensive - riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 Cost. - sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza dei soggetti terzi e in tal senso il dettato

normativo richiede che l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti; tuttavia, la medesima norma - come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 - specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili e giudiziari?" (T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 12/10/2016, n. 346).

Resta, ovviamente, inteso che, nel caso in cui dagli stessi fatti originino ulteriori procedimenti giurisdizionali, nelle rispettive sedi competenti l'interessata avrà piena facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa e, nell'ambito delle regole di ciascun procedimento, potrà richiedere all'Autorità giudiziaria che siano rese note le generalità dei soggetti che hanno reso dichiarazioni a suo carico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riuniti preliminarmente i ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, li respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata dal Dott., ha presentato una richiesta d'accesso all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione di, chiedendo diverse informazioni e documenti relativi ad un'iscrizione di ipoteca su un immobile di sua proprietà (un'unità negoziale sita in), derivante dal ruolo e avviso di addebito esecutivo a favore di Equitalia Sud oggi Agenzia delle Entrate Riscossione. La ricorrente ha precisato di non aver mai ricevuto nessun atto prodromico a tale iscrizione ipotecaria.

Ritenendo formatosi il silenzio rigetto, la Sig.ra, tramite il Dott., si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni. Entrambe le Amministrazione interessate hanno trasmesso una memoria. L'Agenzia delle Entrate Riscossione di ha dichiarato di voler consentire l'accesso, e di averne dato notizia alla Sig.ra tramite raccomandata A/R., precisando nel contempo che, per motivi tecnici, non è riuscita a reperire tutte le copie conformi agli originali di tutte le cartelle sottese al fascicolo d'ipoteca oggetto di interesse. Ha, pertanto, consentito l'accesso ai documenti rinvenuti, differendolo, invece, per gli altri documenti oggetto di richiesta.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di, ha inviato una memoria al fine di rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le cartelle di pagamento e le comunicazioni preventive dell'iscrizione ipotecaria oggetto dell'istanza d'accesso, non sono atti amministrativi in possesso dell'Agenzia delle Entrate, ma solo lo strumento tramite il quale l'agente della riscossione (ovvero Agenzia delle Entrate-Riscossione), provvede a notificare i ruoli emessi dagli enti creditori.

Alla luce di tali memorie, questa Commissione, nella seduta del, ha respinto il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di, stante il suo difetto di legittimazione passiva. Quanto, invece, all'Agenzia delle Entrate riscossione di, la Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile, limitatamente alla richiesta di informazioni, improcedibile con riguardo ai documenti rinvenuti dall'Amministrazione resistente ed ostesi e, da ultimo, ha emesso un'ordinanza istruttoria, invitando l'Agenzia delle Entrate riscossione di a fornire indicazioni sugli ulteriori documenti oggetto di ricerca, disponendo *medio tempore* la sospensione dei termini, in pendenza del suddetto adempimento.

Successivamente l'Amministrazione ha inviato alla Commissione una comunicazione al fine di chiarire che, nonostante le approfondite ricerche effettuate, gli ulteriori documenti (avvisi di intimazione e le relative relate di notifica), non sono più nelle disponibilità dell'Agenzia delle Entrate.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione di non detenere la documentazione richiesta per non averla rinvenuta, non può accogliere *in parte qua* il ricorso presentato nei confronti della medesima, per inesistenza dei documenti oggetto di istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate riscossione di lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.I.S.S. “.....” di Prof., dirigente scolastico dell’I.I.S.S.

FATTO

Il Sig. ha presentato all’Istituto di Istruzione Superiore di, ed al suo dirigente scolastico Prof., plurime richieste, volte a contestare delle graduatorie scolastiche.

In particolare, in data, il ricorrente ha lamentato il disconoscimento di un suo titolo estero; in data, ha contestato una serie di valutazioni assunte dal dirigente scolastico, chiedendo una serie di chiarimenti ed una richiesta di accesso agli atti, nonché ha fatto un reclamo circa l’esclusione dalla graduatoria di fascia, del personale ATA, con istanza di riesame e richiesta di accesso agli atti; in data, il Sig. ha eccepito l’illegittimità delle graduatorie definitive di personale di fascia ATA; da ultimo, in data, il ricorrente ha chiesto la comunicazione dei nominativi del personale ATA assunto dal sino al prefato, al fine di valutare la sua mancata convocazione. Il ricorrente ha chiarito che, in tutte queste istanze, veniva esercitato il diritto di accesso agli atti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il Sig. ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

L’Amministrazione resistente ha inviato una memoria al fine di chiarire che, l’istanza d’accesso è stata tacitamente respinta, stante la mancata allegazione del documento d’identità del ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso deve considerarsi in parte inammissibile, relativamente alle richieste formulate in data, e (in disparte la loro tempestività), in quanto aventi ad oggetto solo plurime doglianze rivolte all’Amministrazione resistente; quanto, poi, alle richieste ostensive, le istanze di accesso sono del tutto generiche e, quindi, in quanto tali inammissibili. L’accessibilità è esclusa, infatti, per quelle “informazioni” che non rivestono la forma di documento formato ed esistente presso l’amministrazione stessa, non sussistendo, oltretutto, in capo alla amministrazione alcun obbligo di elaborazione *ex art. 2 del DPR/184/2006*.

Quanto, invece, alla richiesta formulata in data, limitatamente alla parte in cui è volta a conoscere i nominativi del personale ATA assunto dal sino al prefato, il ricorrente non ha allegato alcuna istanza d’accesso, né le prove delle avvenute consegne ai destinatari della richiesta, impedendo, così, di fatto a questa Commissione di valutarne sia la tempestività della richiesta di

riesame, che la sussistenza dell'interesse all'accesso ed all'eventuale notifica a soggetti controinteressati ove noti.

La Commissione ritiene, pertanto, di dover mantenere sospesa la decisione, invitando il ricorrente ad inoltrare esclusivamente la richiesta d'accesso formulata in data, con la prova di avvenuta consegna ai destinatari, al fine di valutarne la tempestività nonché la sussistenza degli altri requisiti di legge. Nelle more del predetto adempimento istruttorio, i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in parte inammissibile; per il resto invita il ricorrente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

In data, il Sig. ha presentato una richiesta d'accesso al Comune di, al fine di chiedere l'ostensione della documentazione relativa ad un immobile di sua proprietà, ed accertare così la conformità della pianta planimetrica del fabbricato censito al Fog., part., sub.-....., in vista di alcuni lavori di ristrutturazione. A tale richiesta d'accesso hanno fatto seguito un sollecito datato, un ulteriore sollecito del con diffida ad adempiere, ed un'ulteriore richiesta del, senza che l'Amministrazione abbia riscontrato tali istanze. Pertanto, lamentando la formazione del silenzio rigetto, il Sig. ha presentato una richiesta di riesame a questa Commissione, in data, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione dichiara la propria competenza ad esaminare la richiesta di riesame, per evitare il vuoto di tutela che si verrebbe a creare avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali, laddove manchi il difensore civico, come nel caso della Regione

Tanto premesso, la Commissione non può non rilevare la irricevibilità del ricorso in quanto tardivo. Infatti, l'istanza di accesso è stata presentata in data; avverso tale richiesta si è, quindi, inevitabilmente formato il silenzio rigetto dell'Amministrazione, non impugnato tempestivamente dall'odierno ricorrente. Né può certamente valere, ai fini di una rimessione nei termini, la mera riproposizione della medesima istanza di accesso effettuata mediante solleciti in data, e, da ultimo, in data

Infatti, l'art. 25, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, laddove afferma che *“decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito... il richiedente può presentare ricorso...”*, fissa il termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo per la proposizione dei ricorsi, ponendo così un termine all'esercizio dell'azione avverso il diniego posto a pena di decadenza.

Ne consegue che, la mancata impugnazione del diniego nel termine prescritto, non consente la reiterabilità dell'istanza, atteso che, come afferma pacificamente la giurisprudenza amministrativa, *“salvo non ricorrano elementi di novità o una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante che legittima*

all'esercizio del diritto di accesso, la mancata impugnazione del diniego tacito o espresso dell'accesso ai documenti amministrativi nel termine di trenta giorni impedisce la reiterazione dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, perché meramente confermativo del primo” (Consiglio di Stato , sez. V, 17/12/2008, n. 6294; in termini Consiglio di Stato Ad. Plen., 20/04/2006, n. 7; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18/04/2006, n. 6).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps di Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La Sig.ra, titolare d'azienda, a seguito di un'ispezione da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, ha ricevuto un verbale unico di accertamento e notificazione per mancato versamento di contributi obbligatori nei confronti di tre lavoratori subordinati, con conseguente sanzione amministrativa. Per queste ragioni la Sig.ra, tramite l'Avv., ha rivolto alle Amministrazioni resistenti una richiesta d'accesso, chiedendo i documenti del procedimento ispettivo per finalità difensive. Nella richiesta l'accedente ha domandato, in particolare, di accedere anche alle dichiarazioni del Sig. e dall'Avv., quest'ultimo figlio dell'accedente, che, rivestendo la qualità di controinteressati all'accesso, hanno dato preventivamente il consenso al rilascio di tali documenti, rilasciando a tal fine una delega all'Avv. La ricorrente ha dedotto, inoltre, che dal verbale di accertamento *“non è dato evincere quali siano i n. 3 lavoratori subordinati impiegati senza la preventiva comunicazione del rapporto di lavoro, di fatto totalmente sconosciuti e non identificati da nessuno”*.

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento sulla disciplina del diritto d'accesso; ha inoltre rilevato la indeterminatezza della richiesta, inidonea ad individuare i soggetti controinteressati, nonché finalizzata ad un controllo generalizzato dell'operato della PA. Avverso tale diniego espresso, la Sig.ra, tramite l'Avv., ha adito la Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso. Con decisione del, la Commissione, ritenuta la illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ha parzialmente accolto il ricorso, limitatamente alle dichiarazioni rese dai Sigg. e, invitando, per l'effetto, l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso.

Con riguardo, invece, ai restanti documenti relativi agli altri lavoratori, la Commissione, sempre nella decisione del u.s., ha invitato l'Amministrazione resistente a notificare la richiesta di riesame ai lavoratori in quanto controinteressati, sospendendo, nelle more del suddetto adempimento istruttorio, i termini di legge.

Successivamente l'Inps di ha comunicato di avere dato seguito a quanto disposto dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del, ovvero di aver disposto la notifica ai controinteressati, senza, tuttavia, allegare copia delle notifiche.

DIRITTO

La mancata allegazione da parte dell'Amministrazione resistente delle notifiche ai soggetti controinteressati non consente a questa Commissione di verificare la decorrenza dei termini di legge, concessi ai controinteressati, al fine di far pervenire delle memorie circa la richiesta d'accesso agli atti. Di talché questa Commissione non può che sospendere nuovamente la decisione impugnata, chiedendo all'Amministrazione resistente di inviare la documentazione attestante l'invio della richiesta di riesame ai controinteressati, al fine di valutare la decorrenza dei termini di legge. Nelle more del predetto incumbente istruttorio, sono sospesi i termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita l'Amministrazione resistente ad adempiere all'incumbente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il Vice Brigadiere ha presentato una richiesta d'accesso al Comando Generale dei Carabinieri in data, chiedendo "*copia della relazione di servizio presentata in data, presso il Reparto-Uffici del Polo di di (.....), dal sottoscritto*". L'accedente ha indicato, come motivo posto a fondamento dell'istanza, "*l'acquisizione della documentazione prodotta*". L'Amministrazione ha tempestivamente riscontrato l'istanza, rilevando che la stessa, come presentata, non evidenziava il necessario presupposto dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. Pertanto, ha invitato il Vice Brigadiere a regolarizzare la richiesta nel senso indicato, nel termine di dieci giorni, avvisandolo che il termine del procedimento sarebbe decorso dalla presentazione della richiesta corretta.

In data il ricorrente ha regolarizzato la richiesta d'accesso; successivamente, non avendo ricevuto l'ostensione del documento richiesto, ha presentato richiesta di riesame a questa Commissione in data chiedendo che fosse riesaminato il caso.

Successivamente l'Amministrazione ha inviato una memoria rappresentando di aver consentito l'accesso richiesto.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione resistente di aver consentito l'accesso alla documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per intervenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione elettorale -

FATTO

L'organizzazione sindacale deduceva che il suo candidato,, avrebbe formulato, in data, un'istanza di accesso diretta alla verifica dei voti relativi alle elezioni RSU del

Lamentando la mancata risposta, il Sindacato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

Il ricorso, in disparte i profili relativi alla prova della legittimazione del Sindacato ad agire avverso un diniego di accesso su un'istanza, neppure prodotta, del suo candidato, è in via assorbente inammissibile in quanto, alla data della sua proposizione (.....), non risultava ancora spirato il termine di trenta giorni a disposizione dell'Amministrazione per provvedere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

IIS “.....” – (.....)

PEC:

.....

Richiesta di parere: Istituto di Istruzione Superiore – (.....)

Il Sig., rappresentato e difeso dall’Avv. e nella qualità di genitore del minore frequentante la classe, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo del procedimento disciplinare avviato a carico del minore dall’Istituto resistente.

La richiesta, motivata per finalità difensive, veniva accolta e l’accesso esercitato in data u.s.

Ciò nondimeno il Sig. si duole della circostanza che i documenti gli sarebbero stati consegnati direttamente in copia, senza possibilità di visionare preventivamente al rilascio di copia, i documenti contenuti nel fascicolo.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale osserva di essersi attenuta al tenore letterale della domanda di accesso che in effetti era nel senso di ottenere copia dei documenti contenuti nel suddetto fascicolo. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione accoglieva il ricorso con la seguente motivazione: “*Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.*

Il gravame, attiene alle modalità di esercizio del diritto di accesso che, in quanto tale è stato comunque riconosciuto in capo al ricorrente.

In particolare la questione da dirimere attiene al se l’amministrazione sia tenuta, prima di consegnare copia dei documenti, a consentire la visione dei medesimi attraverso la messa a disposizione del fascicolo in cui sono contenuti su richiesta dell’accedente.

La risposta al quesito deve essere positiva, atteso che, una volta ritenuto sussistente il diritto, l’accedente deve essere messo in condizione preventivamente al rilascio di copia, di consultare l’intero carteggio al fine di selezionare i documenti di interesse.

Pertanto il ricorso merita di essere accolto”.

A seguito della comunicazione della predetta decisione e della conseguente richiesta del legale del ricorrente di poter ottenere un appuntamento per visionare l’intero fascicolo richiesto, riservandosi il diritto di agire per la restituzione degli importi per costi di riproduzione asseritamente calcolati da parte resistente in via arbitraria, l’amministrazione si è rivolta alla scrivente Commissione per chiedere: se l’accesso debba essere consentito anche ai documenti forniti dopo la presentazione della domanda di

accesso; se i nominativi dei minori contenuti in parte dei documenti debbano essere oscurati e se il ricorrente ha diritto di chiedere la restituzione degli importi versati considerato che i documenti sono già in suo possesso.

Sui quesiti formulati dall'amministrazione si osserva quanto segue.

Premesso che i quesiti medesimi appaiono irrituali, siccome integranti una richiesta di interpretazione della decisione medesima e/o una richiesta di parere su profili, come quello dell'eventuale diritto del ricorrente a richiedere la restituzione di quanto versato in sede di accesso, che per loro natura non rientrano nei compiti della Commissione.

Ciò detto e per mero spirito di collaborazione istituzionale, si rileva che l'accesso deve essere consentito all'intero fascicolo, essendo poi scelta del ricorrente decidere di quali documenti estrarre copia e che i nominativi dei minori, se non funzionali alle esigenze difensive del ricorrente, possono essere oscurati.

Il tema del diritto alla restituzione dei costi, viceversa, non attiene alle competenze di questa Commissione.

Nei suesposti sensi è il parere della Commissione.